


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.a. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA*Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32***SOMMARIO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 07.05.2013 N. 10**

Adeguamento alla normativa nazionale dell'allegato 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).

pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 585
Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Prov. Autonome.

pag. 12

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 586**
OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione di progetti per la campagna 2013/2014. pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 589**
Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi premiali ai Comuni per risultati raccolta differenziata 2012 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati raccolta differenziata o gestione rifiuti urbani. pag. 24
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 590**
Approvazione programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti. Impegno totale euro 600.347,00. pag. 28
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 591**
Comune di Carcare (SV) - Approvazione di variante al P.R.G. concernente l'introduzione della disciplina urbanistica dell'edilizia residenziale sociale (ERS), ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 38/2007 e s.m., con contestuale variante al P.T.C.P. pag. 43
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 599**
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (rep. atti n.152/CSR - 25 luglio 2012). pag. 44
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 604**
P.O.R FESR 07-13 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Approvazione Bando attuativo Asse 2 "Energia" linea di attività 2.2 e schema atto aggiuntivo convenzione stipulata il 23/02/2009 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. SpA". pag. 46
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.05.2013 N. 606**
Recepimento Accordo Stato Regioni 19.04.2012"Il sistema di ECM-Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013. pag. 68
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.06.2013 N. 658**
L.r. n. 32/2007 – Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e solidale per l'anno 2013. pag. 69
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 24.04.2013 N. 2015**

Cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio Active Cells s.r.l. con sede in Genova c/o C.B.A. - Torre D - Largo Rosanna Bensi, 10. pag. 107

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 10.05.2013 N. 2024
Regolamento CE 1198/2006. Interventi nei settori Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Asse 2, misura 2.3, approvazione rimodulazione progetto 01/TR/2011/LI ed impegno euro 55.210,96 a favore di Poliartigiana srl.. pag. 108

DECRETO DEL DIRIGENTE STRUTTURA GIUNTA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE SETTORE 08.05.2013 N. 2025
Procedura di verifica/screening ex art.10 l.r.38/98 e art. 20 D.Lgs 152/06. Progetto Imp. derivaz. idroelettrica a salto concentrato sul T. Sturla in loc. S. Pietro, Com. Carasco (GE). Proponente: ECOPOWER Srl, Busalla. Improcedibilità. pag. 111

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 10.05.2013 N. 2032
Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 all'Associazione Bagni Marini di Spotorno (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione e ormeggio natanti. pag. 111

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 09.05.2013 N. 2036
Procedura di verifica/screening ex art. 19 l.r. 38/98 e art 20 D.Lgs 152/06. Progetto p.2931-Protezione passeggiata di Voltri in destra idraulica torrente Leira Comune di Genova. Proponente: Autorità Portuale di Genova. No VIA con prescrizioni. 2

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALI 16.05.2013 N. 2074
L.R. 46/84 e L.R. 38/96 'Tutela sanitaria delle attività sportive'. Revoca della autorizzazione alla certificazione di idoneità sportiva agonistica e nuovo rilascio di autorizzazione alla Dott.ssa Paola FILIPPA. pag. 113

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 17.05.2013 N. 2082
Nulla-osta trasferimento titolarità autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata "CAIO", in Comune di Orero (Genova), dalla ditta Ardesia Biggio s.r.l. alla ditta L.S.A. di Garbarino Davide & c. S.n.c.. pag. 114

- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 14.05.2013 N. 2140**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ANZIANI VADESE", con sede in Vado Ligure (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 115
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 14.05.2013 N. 2141**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettanti Pesca Nervi", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 116
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 14.05.2013 N. 2142**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Ricerche Emato Oncologiche- A.R.E.O.", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 117
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 14.05.2013 N. 2143**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "P.A. Antonio Burlando", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 117
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 14.05.2013 N. 2144**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "IL PONTE"- Associazione di mediatori interculturali-, con sede in Savona, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 118
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 16.05.2013 N. 2145**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Endas-Circolo Ricreativo La Capanna", con sede in Varese Ligure (SP), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 119
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 16.05.2013 N. 2146**
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ALYR-Amici Losev Yuri Rasskazovo", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 119

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 16.05.2013 N. 2147

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Frontalierato LAB", con sede in Prelà (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 120

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 15.05.2013 N. 2150

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 alla Società APM Terminals S.p.A. per la realizzazione di un'area provvisoria di cantiere funzionale alla costruzione della nuova piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure.

pag. 121

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 16.05.2013 N. 2162

Autorizzazione ai sensi art. 109 D.Lgs. 152/06 alla Mestel Safety S.r.l. di S. Olcese (GE), per immersione in mare di due "biosfere" per avvio sperimentazione coltivazione subacquea e monitoraggio video presso fondali antistanti Comune di Noli.

pag. 121

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.05.2013 N. 2193

Approvazione della Convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bergeggi, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

pag. 122

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.05.2013 N. 2194

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bonassola, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

pag. 131

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.05.2013 N. 2195

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bordighera, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

pag. 138

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.05.2013 N. 2196

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Pignone, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

pag. 145

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 20.05.2013 N. 2197

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Triora, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, La Regione Liguria e l'A.N.C.I..

pag. 152

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 21.05.2013 N. 2201

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Federazione Italiana Escursionismo", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

pag. 159

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 27.05.2013 N. 2207

Annullamento in autotutela del D. D. n. 1236 del 15.03.2013 relativo alla procedura di verifica screening ex art. 10 l.r. n. 38/98 e s.m.i. per l'impianto minieolico da 150 kW da installarsi in loc. Forte Monte Guano Comune di Genova.

pag. 159

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 24.05.2013 N. 2208

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di diabase denominata "Tana dei Banditi", in Comune di Genova (Genova), a favore della ditta Cave Marchisio S.p.A..

pag. 160

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 24.05.2013 N. 2209

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di anfibolite denominata "Beata", in Comune di Albisola Superiore (Savona), a favore della F.lli Pastorino s.r.l..

pag. 161

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 24.05.2013 N. 2210

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Bergamasca", in Comune di Ventimiglia (Imperia), della ditta F.lli Carminati S.p.A. - Cava Bergamasca.

pag. 162

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 24.05.2013 N. 2211

Integrazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione cava di calcare denominata "Cave Rosse", in Comune di Imperia, approvato con provvedimento n. 3008/2011 - ai sensi art. 5 d.lgs 30 maggio 2008, n. 117 - a favore della ditta Cave Littardi s.r.l..

pag. 163

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 N. 2212**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Gneo", in Comune di Genova, a favore della ditta Cave Ghigliazza s.r.l. pag. 164

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 N. 2213**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Salita Lampada", in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della ditta Cave Martinetto s.r.l. pag. 165

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 N. 2214**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Pennavaire", in Comune di Castelbianco (Savona), a favore della ditta cava Castelbianco s.r.l. pag. 166

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 N. 2215**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Torri", in Comune di Toirano (Savona), a favore della ditta Cave Marchisio S.p.A. pag. 167

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 N. 2216**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Valle", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della A.D.I. Ardesia Dondero Italia s.n.c. di Dondero Carlo e Andrea. pag. 168

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
24.05.2013 N. 2345**

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione San Giovanni Battista - Cantalupo 1907 Associazione di Promozione Sociale sede in Cantalupo di Varazze (SV) mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private. pag. 169

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE
29.05.2013 N. 2346**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 ai Bagni Nilo S.a.s. di Venturino Lorenza - Savona (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio piattaforma galleggiante. pag. 169

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 29.05.2013 N. 2347

Autorizzazione al Comune di Santa Margherita Ligure ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di manufatti ai fini del segnalamento delle acque di balneazione e del "miglio blu".

pag. 170

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 11.04.2012 N. 2064

Pratica: D/4209. Derivazione: 2 pozzi in subalveo torrente Scrivia. Titolare: Hiram Spa. Rinnovo della Concessione di derivazione acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo in Comune di Casella già assentita alla ditta Multinvest Spa ora Hiram Spa con Decreto n. 74 in data 20.09.93. Domanda in data: 29.01.2010.

pag. 171

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.04.2012 N. 2403

Pratica: D/4017. Derivazione: Sorgente trib. R. Cabanino (bac. T. Cerusa). Subentro in quota parte nella Concessione di Derivazione Acqua assentita a Ente Morale Provincia di Genova e altri con Decreto Regione Liguria Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova n. 111 in data 03.12.1990 nel Comune di Genova per uso umano.

pag. 172

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.05.2013 N. 2041

Pratica: TP/55. Titolare: Società dell'Acqua Potabile s.r.l.. Autorizzazione Terebrazione Pozzo in località Via Negrotto Cambiaso, in subalveo del T. Gromolo per Uso Umano in Comune di Sestri Levante. Domanda in data: 13.08.2012.

pag. 172

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.05.2013 N. 2042

Pratica: TP/56. Titolare: Ilva S.p.A. Autorizzazione Terebrazione Pozzi in località Campi, in subalveo del T. Polcevera per uso Industriale in Comune di Genova. Domanda in data: 21.08.2012.

pag. 173

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.05.2013 N. 2043

Pratica: D/1453. Derivazione: Pozzo in subalveo T. Secca (bacino T. Polcevera). Titolare: Calcestruzzi S.p.A.. Subentro nella Concessione di Derivazione Acqua assentita a Cemenbit S.p.A. con D.P.G.R. n. 72/87 in data 10.8.1987 per uso Industriale nel Comune di Genova. Domanda di cessione titolarità pervenuta in data: 19.6.2007.

pag. 173

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 10.05.2013 N. 2044

Pratica: D/2589. Derivazione: Sorg.te Tognan trib. Fossato Grosso (Bac. T. Aveto). Titolare: Paradiso S.S.. Rinnovo della Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Santo Stefano D'Aveto già assentita alla Paradiso S.S. con Provvedimento Dirigenziale n. 245 in data 16.02.1998. Domanda in data: 13.04.2012. pag. 174

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 10.05.2013 N. 2103

Pratica: D/2987. Derivazione: Sorgente senza nome trib. T. Pentemina (bac. T. Scrivia. Titolare: Savio Ornella e Savio Marina. Rinnovo della Concessione con Subingresso e Variante d'Uso di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Montoggio già assentita con D.P.G.R. n. 1107 in data 01.06.2001. Domanda in data: 14.05.2001 ed integrativa in data 11.11.2003. pag. 174

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Società dell'Acqua Potabile S.r.L. (già Cogesap Scrl); Queirolo Carlo. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 175

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 28.05.2013 N. H2/534

Bacino del torrente Prino (rio dei Boschi). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Cerato Giuseppe (C.F. CRT GPP 39B07 D319V) e Jauslin Cornelia. Pratica n. 54. pag. 175

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 28.05.2013 N. H2/535

Bacino del torrente Prino. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lupi Giacomo (C.F. LPU GCM 30A30 D319Y) ed altri. Pratica n. 33. pag. 176

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 23.04.2013 N. 356

Nulla Osta n. 12406. Corso d'acqua: fosso Andreino. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento con linea elettrica del Fosso Andreino non demaniale ma appartenente al reticolo del Piano di Bacino, da rilasciarsi nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta da questo Settore (pratica 273/L.E.), in Comune della Spezia. pag. 176

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 31.05.2013 N. 438

Nulla Osta Idraulico n. 12418. Corso d'acqua: Canale Lunara. Ditta: S.T.

Segagione e Trasporti s.a.s.. Autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione di opere di ripristino di muro d'argine sul Canale Lunara, nel Comune di Ortonovo (SP) (Rif. Cat.: N.C.T. Fg. 11 – Mapp. 339 - Sub 2). pag. 177

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 31.05.2013 N. 442
Nulla Osta Idraulico n. 12409. Corso d'acqua: Torrente Borsa. Autorizzazione ai fini idraulici relativa a lavori di manutenzione straordinaria di un attraversamento del Torrente Borsa in Comune di Maissana del metanodotto derivazione per Sestri Levante DN 250. Ditta: Snam Rete Gas S.p.A.. pag. 177

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.06.2013 N. 450
Pratica n. 6311. Concessione demaniale temporanea relativa all'estrazione di sedimenti da corsi d'acqua demaniali nell'ambito dei lavori in somma urgenza regolamentati dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 05.11.2011 'Primi interventi di protezione civile diretti già a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della Provincia della Spezia' (Determinazione Dirigenziale n. 584 del 27.07.2012, Determinazione Dirigenziale n. 726 del 28.09.2012, Determinazione Dirigenziale n. 934 del 30.11.2012). Proroga Ghironi Srl in persona del curatore fallimentare, Dott. Andrea Marras. pag. 178

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.06.2013 N. 451
Pratica n. 6379. Concessione demaniale temporanea relativa all'estrazione di materiale di sovralluvionamento nel tratto del Fiume Vara in loc. Padivarma, Comune di Beverino (Sp) nell'ambito dei lavori in somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 – (Verbale di somma urgenza prot. 62666 del 14.11.2012 – Determinazione Dirigenziale n. 105 del 06.02.2013). Proroga LIVELLI S.n.c. di Moretti Fabrizio & Co. in persona del legale rappresentante, Sig. Fabrizio Moretti e con sede legale in Loc. Livelli di Padivarma, Beverino (Sp). pag. 178

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Ditta: Azienda Agricola Limon D'Oro. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 179

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

07.05.2013**N. 10**

Adeguamento alla normativa nazionale dell'allegato 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modifiche all'Allegato 3 della suddetta l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - al punto 7e) sostituire le parole: "industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 mc di superficie" con le seguenti "industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5000 mq di superficie";
 - al punto 11b) 3. sostituire le parole: "comprese le discariche per inerti con capacità complessiva fino a 300.000 mc" con le seguenti: "comprese le discariche per inerti con capacità complessiva fino a 100.000 mc";
 - eliminare la voce 11b) 6. "attività di recupero qualora comportino realizzazione di opere e non avvengano all'interno dell'impianto di produzione";
 - sostituire la voce 11e): "Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli" con la seguente: "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro";
- di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla successiva ripubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web regionale del testo del menzionato Allegato 3 alla l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni come sopra modificato.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Francesco Bruzzone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 585**

Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 20 dicembre 2012 sul documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Prov. Autonome.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4 comma 1 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome";

Dato atto che lo scopo del sopra citato documento è favorire la corretta applicazione della normativa vigente per l'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in Italia, rendere omogenee nei vari territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le difficoltà all'accesso alle prestazioni e la discrezionalità interpretativa delle regole per l'accesso alle cure, migliorare la circolazione delle corrette informazioni tra gli operatori sanitari semplificandone il lavoro.

Acquisita la nota prot. 378 del 24.1.2013 dell'Agenzia sanitaria regionale in merito al recepimento del sopra citato Accordo nella quale si evidenzia che lo stesso prevede, tra l'altro, l'iscrizione obbligatoria al SSR anche per i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno con conseguenti oneri per il Servizio Sanitario regionale ligure;

Rilevato, peraltro, che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;

Dato atto che le problematiche derivanti dall'attuazione del predetto Accordo sono state sottoposte alla valutazione delle Strutture competenti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;

Ritenuto, pertanto :

- di procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Accordo sopra richiamato;
- di demandare - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze - alle strutture del Dipartimento Salute, all'Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l'adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute nello stesso;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

1. **Di recepire** nell'ordinamento regionale l'Accordo sancito in data 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di demandare** - in relazione alle funzioni e alle specifiche competenze – alle strutture del Dipartimento Salute, all’Agenzia Sanitaria Regionale, alle Aziende sanitarie ed Enti equiparati l’adozione dei provvedimenti e delle azioni necessari a garantire la concreta attuazione delle disposizioni contenute nello stesso;
3. **Di dare atto** che il predetto Accordo prevede che alle attività in esso previste si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del FSN.;
4. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.05.2013

N. 586

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione di progetti per la campagna 2013/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010 ad oggetto “OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010/2011 e seguenti”;

VISTO il Decreto MIPAAF n.3905 del 28/06/2012 concernente: “Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all’anno2013” che assegna alla Regione Liguria l’importo di euro 377.621,00 per la misura Promozione del Vino;

PRESO ATTO che il contributo viene erogato ai beneficiari direttamente dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTO il Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino – “Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi” – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010”;

PRESO ATTO che le azioni indicate nel presente bando sono finanziate esclusivamente con fondi comunitari e che pertanto il bando in questione non comporta un onere finanziario per la Regione Liguria;

TENUTO CONTO che il sopra citato DM n. 4123 del 22/07/2010 prevede all'art.9 comma 1 che presso le Regioni vengano istituiti appositi Comitati di Valutazione per procedere alla valutazione dei progetti presentati;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il bando allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ad oggetto "DM n.4123/2010 e seguenti – Invito alla presentazione dei progetti - modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"- Campagna 2013/2014";
- di avvalersi, per la campagna 2013/2014, delle disposizioni e modalità operative e procedurali individuate dai citati D.M. n. 4123 del 22/7/2010 ad oggetto "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti" e Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino – "Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi" – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010" definendo, nel documento allegato alla presente deliberazione, le scelte operative regionali per l'attuazione della misura;
- di stabilire che i progetti presentati ai sensi della presente deliberazione sono finanziati con i "fondi quota regionale" comunitari nell'ambito del quadro finanziario riportato nell'Allegato al sopra citato Decreto MIPAAF n.3905 del 13/06/2012" che assegna alla Regione Liguria per la campagna 2013/2014 l'importo di euro 377.621,00;
- di istituire il Comitato di Valutazione dei progetti presentati, ai sensi all'art.9 comma 1 del Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010, così composto:
- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca o un funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale o un funzionario suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo o un funzionario suo delegato;
- svolge funzioni di Segretario un funzionario incaricato dal dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande relative alla misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM Vino per la campagna 2013/2014.
- 2) di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisate nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ad oggetto "DM n.4123/2010 e seguenti – Invito alla presentazione dei progetti - modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"- Campagna 2013/2014";
- 3) di stabilire che le domande presentate ai sensi della presente deliberazione devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28 giugno 2013 al seguente indirizzo:

Regione Liguria – Assessorato all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Via Fieschi 15 16121 Genova

Copia della domanda e della documentazione deve inoltre pervenire, in formato elettronico allegata ad una lettera di accompagnamento, entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Agea - Organismo pagatore
Via Palestro n.81 00185 ROMA

Posta elettronica certificata : dpm@certificata.agea.gov.it;

Copia della nota redatta sulla base del Modello Allegato F al Decreto n° 7787 del 30/04/2013 dovrà pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq11@pec.politicheagricole.gov.it;

- 4) di avvalersi, per la campagna 2013/2014, delle disposizioni e modalità operative e procedurali individuate dai citati D.M. n. 4123 del 22/7/2010 ad oggetto "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti" e Decreto MIPAAF n°7787 del 30 Aprile 2013 relativo a OCM Vino – Promozione Vino sui mercati dei Paesi Terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2013/2014. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 Luglio 2010";
- 5) di istituire il Comitato di Valutazione dei progetti presentati, ai sensi all'art.9 comma 1 del Decreto MIPAAF n. 4123 del 22/07/2010, così composto:
 - il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca o un funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale o un funzionario suo delegato;
 - Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo o un funzionario suo delegato;
 - svolge funzioni di Segretario un funzionario incaricato dal dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici;
- 6) di dare la massima divulgazione ai contenuti della presente delibera e relativi allegati con la loro pubblicazione integrale sul sito web regionale www.agriligurianet.it;
- 7) Di stabilire che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

"DM n.4123/2010 e seguenti – Invito alla presentazione dei progetti - modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"- Campagna 2013/2014".

Premessa.

La disponibilità finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi, ripartita tra le Regioni con Decreto MIPAAF n.3905 del 28/06/2012 ammonta a **euro 377.621,00** per la Regione Liguria; i progetti presentati per la campagna 2013/2014 ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi di provenienza comunitaria.

Con decreto n. 7787 del 30 aprile 2013 di invito alla presentazione dei progetti per la campagna 2013/2014, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha stabilito le modalità operative e procedurali di l'attuazione della misura, fissando tra l'altro i termini e le modalità di presentazione dei progetti, la specifica delle azioni ammissibili e la modulistica da presentare.

Il presente Bando disciplina l'applicazione della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"

dell'OCM Vino - Campagna 2013/2014 in Regione Liguria.

1) DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del D.M. n.4123 del 22 luglio 2010.

2) SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Per la campagna 2013/2014, i soggetti che possono presentare alla Regione Liguria ed all'AGEA il progetto per accedere ai fondi sulla Promozione dei vini sui Paesi Terzi per lo svolgimento delle azioni previste al successivo punto 5, di seguito chiamati "beneficiari", sono:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, e 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 secondo comma;
- c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro Associazioni e Federazioni;
- d) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;
- e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, di cui al successivo punto 4, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.
- g) le associazioni anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.

Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo punto 5, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

Requisiti di accesso per i beneficiari alle lettere a) b) c)

Nella campagna 2013/2014, per i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" si richiede una soglia di rappresentatività della produzione regionale pari al 3%. Il requisito di rappresentatività della produzione regionale è determinato sulla base della media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'articolo 103 septdecies del regolamento CE n°1234/2007.

I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e), purché aggregati in forma associativa, possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.

Requisiti di accesso per i beneficiari alle lettere d) e) g)

Per i soggetti di cui alle lettere d), e) e g) si richiede una percentuale di confezionamento di almeno il 25% della propria produzione e una percentuale di esportazione pari almeno al 5% del totale prodotto nella campagna 2011/2012 o nella campagna 2012/2013.

I beneficiari che partecipano in qualità di soggetto pubblico di cui alla lettera f) sono tenu-

ti a dimostrare di possedere la necessaria esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari.

3) SOGGETTI ATTUATORI

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parti delle azioni previste dal progetto designa un "soggetto attuatore", scelto tra i seguenti soggetti con comprovata esperienza in materia di Promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare:

- a) Organizzazioni interprofessionali di cui al punto 2 , lettera b).
- b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
- b) Soggetti privati.
- c) Soggetti pubblici.

4) PRODOTTI

La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI ter del Reg. CE n. 1234/2007, nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 118 septvicies del regolamento. La promozione, comunque, non può riguardare esclusivamente i vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini IGT, DOC/G deve essere indicata l'origine dei vini.

5) AZIONI AMMISSIBILI

1. Ai fini di una corretta redazione di un progetto si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 citato in premessa.

- a) promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento CE n°1234/2007, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
 - pubblicità e azioni di comunicazione;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - produzione di materiale informativo;
 - annunci di prodotto, POS, house organ;
 - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
 - Expertise consulenza di marketing.

d) altri strumenti di comunicazione:

- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
- realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
- incontri sul territorio nazionale con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le imprese partecipanti ai progetti ("incoming"). L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

6) CATEGORIE DI SPESE E LORO ELEGGIBILITA'

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'articolo 12 del D.M. n.7787 del 30 aprile 2013 cui si rimanda.

7) COMITATO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle domande presentate, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 8997 del 16/04/2012, viene costituito un Comitato di valutazione dei progetti presentati, composto da:

- il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca o un funzionario suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale o un funzionario suo delegato;
- Il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo o un funzionario suo delegato;
- svolge funzioni di Segretario un funzionario incaricato dal dirigente del Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici;

Tale comitato, sulla base dei criteri di priorità stabiliti nelle linee guida ha il compito di definire la graduatoria dei progetti presentati, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari, all'ammissibilità delle azioni e alla spesa ammissibili tenuto conto anche degli obiettivi posti.

Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

Qualora il Comitato, nelle proprie valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo esclude dal contributo comunitario.

Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

Tale rimodulazione può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

Le determinazioni del Comitato sono comunicate ai beneficiari.

I progetti rimodulati sono presentati alla Regione Liguria entro 7 giorni dalla comunicazione della determinazione del Comitato, di cui al precedente comma, ai fini del loro esame, per essere successivamente trasmessi all'AGEA.

La Regione Liguria con proprio provvedimento dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie ammissibili, dandone pubblicità sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura.

8) RISORSE FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi, ripartita tra le Regioni con Decreto MIPAAF n.3905 del 28/06/2012 ammonta a euro 377.621,00 per la Regione Liguria; i progetti presentati per la campagna 2013/2014 ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi di provenienza comunitaria.

Sono ammissibili i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

E' ammissibile che la dotazione finanziaria della misura della Promozione del vino sui Paesi Terzi possa essere aumentata con fondi provenienti da altre misure del Piano Nazionale di Sostegno del vino assegnati alla Regione Liguria.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo punto 9.

9) CRITERI DI PRIORITA'

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

a) progetti presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione: 0,1 punti per ogni punto % di riduzione;

b) progetti che riguardano più categorie di prodotto (tra quelle indicate all'art.5 del D.M. 4123/2010): punti 1 per ogni categoria di prodotto oltre la prima, a condizione che la quota di produzione di ciascuno di tali prodotti ulteriori rappresenti almeno il 10 % della produzione complessiva aziendale e comunque non sia inferiore a 10 ettolitri;

c) numero di aziende aderenti al progetto: punti 0,8 per ogni azienda oltre la prima, a condizione che ciascuna di tali aziende possieda almeno 1 ettaro di vigneto ovvero produca almeno 45 q.li di vino (dichiarazione dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda).

A parità di punteggio, costituisce elemento di preferenza il possesso di requisiti soggettivi superiori a quelli prescritti.

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A) La domanda di partecipazione e il relativo progetto, redatti sulla modulistica predisposta e ai sensi del presente invito, devono essere presentati in originale alla Regione Liguria. La domanda di partecipazione con allegato progetto, deve pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 28 giugno 2013 al seguente indirizzo:**

**Regione Liguria – Assessorato all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Via Fieschi 15 16121 Genova**

B) Copia della domanda e della documentazione deve pervenire, in formato elettronico allegata ad

una lettera di accompagnamento, entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

Agea - Organismo pagatore

Via Palestro n.81 00185 ROMA

Posta elettronica certificata : **dpm@certificata.agea.gov.it**

Copia della nota redatta sulla base del Modello Allegato F al Decreto n° 7787 del 30/04/2013 dovrà pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **saq11@pec.politicheagricole.gov.it**

- C) Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire a riceverlo entro il termine di scadenza. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. La proposta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“NON APRIRE - PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI- REGOLAMENTO CE N°1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNUALITA' 2013/2014”

Nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa;

Busta n. 2 : proposta tecnica.

La busta n.1 (scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione indicata all'art.5 comma A del DM n°7787 del 30 aprile 2013.

La busta n.2 (proposta tecnica) dovrà contenere la documentazione indicata all'art.5 comma B del DM n°7787 del 30 aprile 2013.

- D) Il plico dovrà essere accompagnato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (l'importo totale, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare), secondo il modello allegato F al Decreto n° 7787 del 30/04/2013. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposto file su supporto ottico CD/DVD.
- E) Il proponente dovrà, altresì, corredare la proposta, a pena di esclusione, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
- a) Che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero
 - b) Che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

I beneficiari che abbiano già in corso di validità un progetto pluriennale presentato nel periodo di programmazione 2008/2013 potranno presentare un nuovo progetto, annuale, biennale o triennale, a valere sulla nuova programmazione 2014/2018.

11) TEMPISTICA

Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- L'Amministrazione Regionale esaminerà i progetti entro il 29 luglio 2013;
- L'Amministrazione Regionale verificherà che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 e quelli individuati nel Decreto n° 7787 del 30/04/2013 e, ai sensi dell'art. 4 del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad AGEA.
- L'Amministrazione Regionale verificherà che il progetto contenga gli elementi richiesti all'art.8 del D.M. 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.

In seguito alla valutazione della documentazione descritta nell'art.4 del DM n° 7787 del 0/04/2013 il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al precedente articolo 11 Criteri di priorità.

Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il medesimo Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli.

L'Amministrazione Regionale trasmetterà al Ministero, entro il 29 luglio 2013, l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati dalle relative note redatte sulla base dell'allegato F al DM n° 7787 del 30/04/2013.

Il Ministero invierà all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 5 agosto 2013, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010.

- Entro il 5 agosto 2013 l'Amministrazione regionale comunicherà ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte del competente Comitato di valutazione.
- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2013 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui all'articolo 5 del DM n° 7787 del 30/04/2013 .
- L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello C allegato al citato n° 7787 del 30/04/2013 entro il 10 ottobre 2013.
- L'Amministrazione Regionale verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente invito, ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma del regolamento attuativo, ammette eventuali modifiche al progetto presentato dandone comunicazione al Ministero e ad Agea.

Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 2, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Liguria www.agri-ligurianet.it entro il 1 agosto 2013 secondo le modalità indicati dal sopra citato Decreto.

12) PROGETTI MULTI REGIONALI

1. I progetti multiregionali di cui all'articolo 6 del DM 22 luglio 2010 sono presentati, entro il termine del 21 giugno 2013, alla Regione individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila dell'associazione di imprese costituita.

2. Al fine di evitare l'utilizzo improprio del meccanismo dei progetti multiregionali ed al fine di garantire la parità di accesso alla misura di tutti i soggetti interessati, la partecipazione finanziaria al progetto multiregionale deve essere congrua e rappresentare, per ciascuna regione, almeno il 5% del costo totale delle azioni del progetto, valore aumentato proporzionalmente a seconda del numero di Regioni partecipanti per consentire il raggiungimento del 25% del costo totale delle azioni del progetto.

3. I progetti multiregionali che perverranno al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali successivamente alla data indicata nell'articolo 3, con le modalità allo stesso punto indicate, non usufruiranno della partecipazione nazionale ma saranno finanziati esclusivamente con fondi delle Regioni proponenti.

In caso di progetti multiregionali, la tempistica delle procedure istruttorie è la seguente:

- La Regione capofila individuata ai sensi del successivo articolo 4 esamina i progetti multiregionali entro il 27 giugno 2013.
- Entro la medesima data, per consentire all'Amministrazione statale di rimodulare i fondi a propria disposizione per il finanziamento dei progetti presentati a valere sui fondi nazionali, le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite posta elettronica certificata saq11@pec.politicheagricole.gov.it e alle Regioni interessate l'elenco dei progetti multiregionali approvati corredati da un' apposita scheda descrittiva contenente le informazioni di cui al precedente punto 2 dell' articolo 2 nonché l'indicazione se il progetto abbia o meno ottenuto il contributo integrativo regionale.

Restano invariate le altre date e procedure stabilite nel presente atto.

13) DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare è riportata all'art.14 del DM n°7787 del 30/04/2013 corredata da quanto richiesto dal DM n°10155 del 15 maggio 2013.

14) STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al Decreto n° 7787 del 30/04/2013, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2013.

2. L'elenco dei contratti è reso pubblico ai sensi della normativa vigente.

3. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento.

15) EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.

2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute. La relazione deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- Il numero di eventi organizzati (degustazioni, cene, promozione GDO etc).
- Il numero di professionisti, esperti, giornalisti raggiunti con gli eventi organizzati.
- Il numero di articoli pubblicati da giornalisti in caso di realizzazione dell'azione di incoming.
- Il numero di contratti eventualmente stipulati a seguito dell'organizzazione degli eventi.

Trascorsi 6 mesi dalla realizzazione delle attività promozionali il beneficiario presenta una seconda relazione contenente:

- Il trend delle vendite del proprio prodotto mediante una comparazione tra prima e dopo l'attività di promozione;
- Il valore ed il volume dell'export del prodotto di cui si è fatta promozione ed il trend dei consumi nel paese terzo in cui si è fatta promozione;
- Il trend dei consumi del proprio prodotto nel Paese terzo in cui è stata fatta la promozione.

Le relazioni di cui sopra sono necessarie al fine di valutare l'eventuale concessione di ulteriori contributi alla promozione per il beneficiario negli anni successivi sia in caso di progetti pluriennali che di rinnovo di precedenti progetti che di presentazione di un nuovo progetto. La mancanza delle relazioni e/o una relazione non contenente elementi sufficienti a valutare positivamente l'azione di pro-

mozione effettuata determina la decisione di non procedere all'erogazione di ulteriori contributi in favore del beneficiario.

3. Copia delle relazioni di cui al punto precedente deve essere inviata anche a:
Regione Liguria – Assessorato all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Via Fieschi 15 16121 Genova

Analogamente, AGEA provvederà a mettere a disposizione della Regione Liguria i dati consuntivi relativi ai progetti rendicontati e liquidati.

4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

16) MODIFICHE AI PROGETTI

Fermo restando l'importo totale massimo del progetto, che non può in nessun caso essere incrementato, sono ammesse modifiche ai sensi dell'art 4 del reg. CE n°555/08 solo in caso di:

- a) modifiche minori che attengono a modalità di realizzazione di una medesima azione (ad esempio, cambio di fiera all'interno di un medesimo Paese Terzo), cambio di testata giornalistica, realizzazione di materiale promozionale diverso (non grembiolini ma cappellini) ecc.
- b) modifiche che comportano una variazione di spesa entro il 15% dell'azione cui si riferisce.
In entrambi i casi a) e b) sopra riportati è richiesta una comunicazione di modifica da inviare, trimestralmente (e, in ogni caso, non oltre 15 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica), all'autorità competente alla valutazione dei progetti, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pqa7@mpaaf.gov.it)
- c) Modifiche che comportano una variazione di spesa superiore al 15% dell'azione cui si riferisce e che non mutino la strategia globale del progetto.
- d) Modifiche che riguardano azioni e/o Paesi inseriti nel progetto approvato.

Nei casi c) d) sopra riportati è richiesta la preventiva l'approvazione dell'autorità competente che ha approvato il progetto originario (Regione Liguria). Le modifiche devono essere debitamente motivate e, comunque, non riguardano la strategia complessiva del progetto. Le stesse sono esaminate ai sensi dell'art.8 comma 7 del DM n°4123 del 22 luglio 2010 e devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione. Rientrano nei casi precedenti anche i casi di forza maggiore di cui alla normativa comunitaria.

Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile, come specificato all'art. 4 del contratto tipo allegato C.

17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i partecipanti al presente Invito che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente Invito, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente invito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 589**

Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi premiali ai Comuni per risultati raccolta differenziata 2012 di cui all'art. 205 d.lgs. 152/06, e per significativi risultati raccolta differenziata o gestione rifiuti urbani.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- Il decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 205;
- la legge regionale n. 23/2007 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", ed in particolare l'articolo 16 c. 2, come modificato dall'art.2 della legge regionale n.19/2011, nel quale si prevede che, nell'ambito della quota del 30% del gettito regionale del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, la Regione destini una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 184/2013 di riparto fondi 2013 per gli interventi in materia ambientale ;

CONSIDERATO CHE:

- con la citata D.G.R. n. 184/2013 è stata assegnata al Settore Gestione integrata rifiuti, quale quota parte dello stanziamento complessivo, la somma di € 600.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 2067, in attuazione del disposto dell'art.16 della L.R. 23/2007, per programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che, in base ai dati che saranno accertati per l'anno 2012, abbiano raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006, nonché i Comuni che abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO OPPORTUNO

- individuare, in linea di continuità con quanto previsto nelle D.G.R. n. 1277/2009, D.G.R. n. 263/2010 e D.G.R. n. 536 del 11.05.2012 e tenendo conto degli obiettivi indicati dall'art.205 del D. Lgs.152/2006 per quanto riguarda le fasce di merito, i criteri per la assegnazione dei contributi premiali a favore dei Comuni, secondo le classi di merito di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- provvedere, con la successiva deliberazione di Giunta Regionale di assegnazione dei contributi, alla quantificazione puntuale della quota variabile del contributo, nei limiti del range definito per ciascuna fascia di merito nel citato Allegato A, in base all'accertamento dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata nell'anno 2012;
- stabilire che:
 - i Comuni rientranti nella categoria A), ovvero quelli che nell'anno 2012 hanno superato la soglia obiettivo del 65% debbano utilizzare una quota del contributo premiale fino ad un massimo di €6.000, per la realizzazione di una o più campagne di analisi merceologiche finalizzate a caratterizzare il rifiuto prodotto;
 - l'utilizzo dei contributi premiali da parte dei Comuni debba essere rivolto prioritariamente ad interventi rivolti a potenziare il servizio di gestione rifiuti urbani quali:

1. realizzazione isole ecologiche;
 2. acquisto attrezzature o mezzi per lo svolgimento di servizi domiciliari;
 3. acquisto compostiere per il compostaggio domestico o impianti per il compostaggio di comunità conformi alla D.G.R. n. 1278 del 26.10.2012 "Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di compostaggio di comunità";
 4. servizi straordinari per il trasporto della frazione organica raccolta separatamente qualora tale servizio non sia già compreso nel contratto di servizio;
 5. campagne informative unicamente se di supporto all'introduzione di nuovi sistemi di raccolta o a servizi aggiuntivi ai sistemi già in atto.
- i Comuni destinatari, al fine della liquidazione del contributo, debbano inviare alla Regione entro l'anno solare in corso, una relazione riportante l'utilizzo previsto dei fondi con specificazione dei relativi interventi;
 - i Comuni destinatari debbano inoltre presentare, a consuntivo degli interventi, una relazione corredata dai documenti giustificativi circa le spese effettuate. In caso di mancata presentazione di quest'ultima relazione, non si procederà alla liquidazione di eventuali contributi premiali maturati dal Comune per l'anno 2013;
 - nel caso in cui il Comune destinatario del contributo premiale dimostri, con relazione motivata, la non necessità di realizzare uno degli interventi sopra elencati, le risorse possano essere utilizzate per altri interventi in campo ambientale, previo parere positivo della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, per la assegnazione di contributi premiali ai Comuni che nel 2012 abbiano raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006, nonché ai Comuni che nel medesimo anno abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani;
2. di stabilire che:
 - i Comuni rientranti nella categoria A), ovvero quelli che nell'anno 2012 hanno superato la soglia obiettivo del 65% debbano utilizzare una quota del contributo premiale fino ad un massimo di € 6.000, per la realizzazione di una o più campagne di analisi merceologiche finalizzate a caratterizzare il rifiuto prodotto;
 - l'utilizzo dei contributi premiali da parte dei Comuni debba essere rivolto primariamente ad interventi rivolti a potenziare il servizio di gestione rifiuti urbani quali:
 - 1) realizzazione isole ecologiche;
 - 2) acquisto attrezzature o mezzi per lo svolgimento di servizi domiciliari;
 - 3) acquisto compostiere per il compostaggio domestico o impianti per il compostaggio di comunità conformi alla D.G.R. n. 1278 del 26.10.2012 "Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di compostaggio di comunità";
 - 4) servizi straordinari per il trasporto della frazione organica raccolta separatamente qualora tale servizio non sia già compreso nel contratto di servizio;
 - 5) campagne informative unicamente se di supporto all'introduzione di nuovi sistemi di raccolta o a servizi aggiuntivi ai sistemi già in atto.
 - nel caso in cui il Comune destinatario del contributo premiale dimostri, con relazione motiva-

ta, la non necessità di realizzare alcuno degli interventi sopra elencati, le risorse possano essere utilizzate per altri interventi in campo ambientale, previo parere positivo della Regione;

- i Comuni destinatari, al fine della liquidazione del contributo, debbano inviare alla Regione entro l'anno solare in corso, una relazione riportante l'utilizzo previsto dei fondi con specificazione dei relativi interventi;
 - i Comuni destinatari debbano inoltre presentare, a consuntivo degli interventi, una relazione corredata dai documenti giustificativi circa le spese effettuate. In caso di mancata presentazione di quest'ultima relazione, non si procederà alla liquidazione di eventuali contributi premiali maturati dal Comune per l'anno 2013;
3. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente all'accertamento dei risultati conseguiti nella raccolta differenziata, la quantificazione della quota variabile del contributo nei limiti del range definito per ciascuna fascia di merito nel citato Allegato A;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

ALLEGATO A

Criteri per l'assegnazione di contributi premiali ai Comuni che nell'anno 2012 abbiano raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all'articolo 205 del d.lgs.152/2006, nonché ai Comuni che abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani.

Con l'obiettivo di tenere conto nel modo più completo delle azioni poste in essere dai Comuni per una gestione virtuosa dei rifiuti, si stabiliscono i seguenti criteri per la concessione dei contributi:

- A) Incentivi per i Comuni che nell'anno 2012 hanno raggiunto la soglia obiettivo del 65%
Viene stabilito un premio da ripartirsi nel seguente modo:
- Quota fissa = €20.000/Comune
 - Quota variabile compresa tra 1 e 5 €/abitante
 - Il limite massimo di premio concedibile è pari a €50.000,00;
- B) Incentivi per i Comuni che abbiano superato il 25% di raccolta differenziata ed abbiano una produzione procapite inferiore o uguale a 450kg./ab/anno, in considerazione della riduzione alla fonte del rifiuto prodotto.
Il premio viene così determinato:

- Quota fissa = €4000/Comune
- Quota variabile compresa tra 0,5 e 1 €/abitante

- il limite massimo di premio concedibile è pari a €30.000,00;

C) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 35 ed il 45% con incremento rispetto all'anno 2010 di almeno 3 punti percentuali.

Il premio viene così determinato:

- Quota fissa = €4000/Comune
- Quota variabile compresa tra 0,5 e 1,5 €/abitante

- il limite massimo di premio concedibile è pari a €30.000,00;

D) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 45 ed il 50% con incremento rispetto all'anno 2010 di almeno 2 punti percentuali. Il premio viene così determinato:

- Quota fissa = €5000/Comune
- Quota variabile compresa tra 0,5 e 3 €/abitante

- il limite massimo di premio concedibile è pari a €30.000,00;

E) Incentivi per i Comuni che abbiano un risultato di raccolta differenziata compreso fra il 50 ed il 65% con incremento rispetto all'anno 2011 di almeno 1 punto percentuale.

Il premio viene così determinato

- Quota fissa = €7000/Comune
- Quota variabile compresa tra 0,5 e 3,5 €/abitante

- il limite massimo di premio concedibile è pari a €30.000,00

Nel caso in cui allo stesso Comune risultino applicabili più criteri fra quelli sopra riportati ai punti A B C D ed E, si applica sempre ed unicamente il criterio che consente il premio maggiore.

F) Incentivi per i Comuni certificati ISO 14001 alla data del 30/6/2013, che rispettino uno dei criteri sopra riportati: a tali Comuni si applica un incremento della quota fissa compreso tra 500 e 2000 €

G) Incentivi per i Comuni registrati EMAS alla data del 30/6/2013, che rispettino uno dei criteri sopra riportati: a tali Comuni si applica un incremento della quota fissa compreso tra 1000 e 3000 €

Tali criteri sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli riportati ai punti A B C D e E; nel caso in cui siano entrambi presenti (Comune certificato Iso e registrato Emas) si applica sempre ed unicamente il criterio G.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 590****Approvazione programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti. Impegno totale euro 600.347,00.**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il d.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 196 assegna alle regioni competenze in materia di promozione della gestione integrata dei rifiuti e incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la l.r. 18/99 “Adeguamento disciplina e conferimento di funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed, in particolare l’art. 39 in base al quale sono finanziabili, nell’ambito del programma di cui all’articolo 13, interventi relativi alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.17 in data 29.02.2000 ai sensi degli artt. 29 e 30 della l.r. n.18/99;
- il d.Lgs 13 gennaio 2003 n.36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e ss.mm. ii., che all’art.5 stabilisce che la quantità di rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica debba essere inferiore a 173 kg/anno per abitante entro il 2008 ed all’art. 7 prevede che i rifiuti possono essere conferiti in discarica solo dopo trattamento;
- il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con d.G.R. n. 856 del 02.08.2004, che individua, fra le strategie ed azioni necessarie per far sì che il sistema di gestione dei rifiuti in Liguria raggiunga gradualmente gli obiettivi fissati dal citato d.lgs.36/2003, la realizzazione di impianti di trattamento e selezione e l’attivazione di nuove iniziative di raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
- l’Accordo di programma fra la Regione Liguria e le Province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, approvato con d.G.R. n. 1633/05 e sottoscritto in data 4 aprile 2006, per incentivare la raccolta e l’avvio a recupero della frazione organica;
- la d.G.R. n. 131 in data 10.02.2012 ad oggetto: “Approvazione delle Linee guida per la concessione del marchio Ecofeste a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale e gastronomico”;
- la d.G.R. n. 926 in data 27.07.2012 ad oggetto: “Approvazione programma 2012 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti. Modalità presentazione domande finanziamento”;
- il D.D. n. 4891 in data 24.12.2012 ad oggetto: “Approvazione programma interventi raccolta differenziata anno 2012 . Cap.2067. Impegno € 600.000,00;
- la d.G.R. n. 184 del 22.02.2013 ad oggetto: “Leggi regionali 02.07.1999 n.18 e 04.08.2006 n. 20 – Programma di riparto fondi per gli interventi in materia ambientale. Importo complessivo di € 4.272.000,00”;
- la l.r. n. 10/2008 “Disposizioni collegate alla finanziaria 2008” ed in particolare l’art.31 – commi 8 e 9 - che dispone il principio del definanziamento automatico;

CONSIDERATO che la predetta d.G.R. n. 184/2013 ha:

- assegnato, tra l’altro, alle iniziative relative alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata una somma totale pari a € 1.400.000,00 da ripartirsi come segue:
 - 1) € 570.000,00 finalizzati al proseguimento dell’azione (bando d.G.R. n.986/2012) a supporto agli interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani realizzati dai Comuni fino a 2.000 abitanti;
 - 2) € 230.000,00 destinati alle Province per dare continuità all’azione di riduzione dei rifiuti, di cui all’Accordo di Programma approvato con d.G.R. n.1885/2009;
 - 3) € 600.000,00 finalizzati all’assegnazione di contributi premiali ai Comuni che, in base ai dati accertati per l’anno 2012, abbiano raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati all’articolo 205 del d.lgs.152/2006, nonché a Comuni che abbiano ottenuto significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei rifiuti urbani;

- dato mandato alla Struttura Aria, Clima e Gestione Integrata rifiuti di assegnare i contributi agli interventi individuati definendo le relative modalità di liquidazione;

CONSIDERATO CHE

per quanto riguarda la tipologia di iniziative sub 1):

- i fondi assegnati con il D.D. n. 4891 del 24.12.2012 non hanno consentito di soddisfare tutte le richieste di finanziamento risultate ammissibili secondo i criteri fissati con la d.G.R. n. 926 del 27.07.2012;
- al fine di proseguire nell'azione rivolta all'incremento della raccolta differenziata nei piccoli Comuni al di sotto dei 2.000 abitanti, risultati esclusi dai contributi premiali in seguito all'accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2011, di cui alla su citata d.G.R. n. 788/2012, e che incontrano maggiori difficoltà nel raggiungimento delle percentuali obiettivo di cui all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, sia necessario continuare nel supporto di sistemi volti alle raccolte differenziate "domiciliari", ed all'autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione verde;
- nell'ambito della categoria di Comuni indicata al punto precedente, sia necessario continuare a fornire un particolare supporto a quelli che sono stati interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Liguria negli anni 2010 e 2011, nonché a quelli caratterizzati da popolazione estremamente ridotta, ovvero a quelli che prevedano l'esercizio associato del servizio di igiene urbana;

RITENUTO pertanto opportuno

- destinare alle iniziative presentate dai Comuni con le caratteristiche indicate, rivolte alla realizzazione di interventi a favore della raccolta differenziata ed all'autocompostaggio, la somma complessiva di € 570.000,00 con le sottoindicate modalità:
 - A) assegnare la somma di € 370.347,00 necessaria per il finanziamento degli interventi risultati idonei secondo le graduatorie 1, 2 e 3 delle domande di contributo, suddivise secondo la tipologia degli interventi, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 4891 del 24.12.2012;
 - B) assegnare la somma residua di € 199.653,00 al finanziamento di interventi, che potranno presentare i Comuni, secondo criteri da definirsi con successivo provvedimento;

CONSIDERATO CHE

per quanto riguarda la tipologia di iniziative sub 2):

- in base all'orientamento manifestato dalle Province, approfondito nelle riunioni del Comitato di pilotaggio di cui all'Accordo di Programma approvato con d.G.R. n.1885 del 22.12.2009 e, da ultimo, nella riunione in data 08.04.2013, si intende proseguire l'azione di riduzione rifiuti rivolta al supporto all'organizzazione delle Ecofeste;

RITENUTO pertanto opportuno

- attuare l'azione tramite le Province, in base ai criteri e modalità di cui alla citata d.G.R. n. 131 in data 10.02.2012, integrata con i contenuti di cui all'**allegato 1.B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando la somma di € 230.000,00 alle Province;
- determinare i seguenti criteri relativamente alla gestione delle risorse stanziare per l'anno 2013 a disposizione di ciascuna Provincia:
 - Ogni Provincia provvederà a:
 - effettuare una preselezione delle iniziative candidate all'utilizzo del marchio di Ecofesta, inviando a tutti i Comuni del proprio territorio la scheda di ricognizione di cui all'allegato **1.A** della presente deliberazione;
 - costituire una Commissione di valutazione, con la presenza di un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione o di ARPAL;
 - stabilire una procedura per la successiva valutazione delle iniziative proposte, nel rispetto dei criteri indicati al punto successivo, aggiornando i parametri in relazione al numero ed alla dimensione delle proposte ricevute;
 - individuare le modalità prescelte per la gestione della fase di assegnazione dei contributi;

A tutte le Ecofeste risultate conformi ai criteri di cui all'Allegato **1.B**, sarà consentito l'uso del marchio regionale e assicurato, tramite il Sistema regionale di educazione ambientale, il corredo di iniziative educative e informative inerenti la riduzione dei rifiuti;

Alle Ecofeste risultate in posizione prioritaria sarà inoltre assegnato un contributo quale supporto alla copertura degli extra costi per l'organizzazione della festa secondo i parametri indicati in Allegato **1.B**;

Ai fini della quantificazione economica del contributo, la procedura per la valutazione delle iniziative di Ecofesta definita dalle Province dovrà stabilire:

- la definizione di diverse fasce di merito in ragione dei punteggi di cui all'allegato **1B** conseguiti ;
- per ciascuna fascia di merito, un range (min – max) in ragione del numero di coperti preventivato.

La ripartizione complessiva delle risorse fra le due voci sopra indicate (Iniziativa educative e contributo per extra costi) dovrà rispettare complessivamente la proporzione 35% e 65% con un margine di tolleranza del 5%.

Resta fermo che il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna Ecofesta non potrà superare € 4.000,00.

La liquidazione dei contributi da parte delle Province avverrà a seguito di presentazione del consuntivo delle spese sostenute, da cui risulti evidente il rispetto dei parametri di cui all'Allegato **1.C** della presente deliberazione;

Eventuali costi per attività organizzative e di coordinamento da parte di soggetti individuati dalle province per la gestione del programma non potranno superare la percentuale del 20% rispetto alla cifra assegnata a ciascuna Provincia;

La assegnazione dei contributi da parte delle Province agli Enti locali o altri Soggetti organizzatori delle Ecofeste dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli fissati dall'art. 4 c. 6 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 (spending review);

ATTESO CHE, a fronte del mandato conferito con la su citata deliberazione, il Settore Aria, Clima e Gestione Integrata Rifiuti ha:

1. individuato gli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria di cui al D.D. n. 4891 del 24.12.2012, ma esclusi dalla concessione di contributo in quanto eccedenti la disponibilità di risorse finanziarie;
2. inserito nella suddetta graduatoria l'intervento del Comune di Castelbianco, rimasto escluso dal finanziamento per domanda pervenuta in ritardo rispetto alla data stabilita, per un problema dell'Ufficio Regionale del protocollo, come da nota n.10057 del 24.12.2012 e gli interventi dei Comuni di Molini di Triora e Vernazza che, in base alla graduatoria medesima, sono risultati beneficiari di un contributo parziale;
3. richiesto, con note in data 04.03.2013 e 19.03.2013 agli Enti individuati con i criteri di cui ai sopra citati punti 1 e 2, una dichiarazione di interesse all'utilizzo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento così come inizialmente proposto, nonché l'impegno a versare la relativa quota di cofinanziamento;
4. convenuto con i rappresentanti delle 4 Province, come risulta da verbale della riunione del Comitato di Pilotaggio in data 08.04.2013, di ripartire secondo la tabella sotto indicata la somma di € 230.000, 00 tra le Province per dare continuità all'azione di riduzione rifiuti proseguendo nel sostegno delle "Ecofeste":

Provincia	Importo €
GENOVA	100.000,00
IMPERIA	30.000,00
LA SPEZIA	50.000,00
SAVONA	50.000,00

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute al Settore Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti le seguenti note trasmesse dai Comuni a conferma dell'interesse a realizzare l'intervento così come inizialmente proposto: Bergeggi - prot. n. 2310 del 11.03.2013, Brugnato - prot. n.1970 del 14.03.2013, Castelbianco - prot. n.716 del 12.03.2013, Davagna - prot. n.1312 del 08.03.2013; Dolcedo - prot. n.1376 del 09.03.2013, Isolabona in data 27.03.2013, Molini di Triora in data 29.03.2013, Orero - prot. n.890 del 15.03.2013, Ortovero - prot. n.1572 del 12.03.2013, Pigna - prot. n.1020 del 20.03.2013, Pompeiana - prot. n.840 del 15.03.2013, Rezzoaglio - prot. n.1006 del 02.04.2013, Riomaggiore - prot. n.2160 del 08.03.2013, Santo Stefano d'Aveto - prot. n.953 del 14.03.2013, Vernazza in data 29.03.2013, Zignago - prot. n.698 del 20.03.2013;
- il Comune di Apricale, con nota prot. n. 978 del 18.04.2013, ha trasmesso una rimodulazione del progetto a suo tempo presentato per la realizzazione n.10 isole ecologiche per un costo totale di € 32.000,00 riducendo, per problemi finanziari, a 9 il numero delle isole ecologiche stesse, per una spesa complessiva di € 29.500,00;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra evidenziato:

- di formulare, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, la seguente ripartizione della somma di € 370.347,00 a favore dei soggetti sotto indicati:

Comune	Intervento	Costo tot. €	Cofinanz. €	Contributo €
CASTELBIANCO	Raccolta differenziata RSU nel Comune di Castelbianco	17.465,00		17.465,00
DAVAGNA	Acquisto compostiere	6.806,00		6.806,00
PIGNA	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	30.402,00	402,00	30.000,00
DOLCEDO	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	12.000,00		12.000,00
ORTOVERO	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	21.580,00		21.580,00
ORERO	Auto compostaggio frazione organica	11.470,00		11.470,00
POMPEIANA	Realizzazione isola ecologica comunale	41.940,00	11.940,00	30.000,00
ZIGNAGO	Acquisto contenitori per racc.diff. stradale	20.000,00		20.000,00
BRUGNATO	Realizzazione isola ecologica comunale	34.400,00	4.400,00	30.000,00
APRICALÈ	Realizzazione n.9 isole ecologiche e miglioramento delle esistenti nonché mezzi per la raccolta: APE 50 e motocarriola.	29.500,00		29.500,00
RIOMAGGIORE	Realizzazione isola ecologica comunale	30.000,00		30.000,00
BERGEGGI	Realizzazione postazioni per raccolta differenziata spiagge libere e stabilimenti - acquisto compattatore.	28.901,00		28.901,00
ISOLABONA	Realizzazione isola ecologica comunale	30.000,00		30.000,00
S.STEFANO D'AVETO	Realizzazione n.4 isole ecologiche comunali per il potenziamento della racc.diff.	29.956,00		29.956,00
REZZOAGLIO	Realizzazione isola ecologica per sistemazione cassonetti racc.diff.	14.439,00		14.439,00
MOLINI DI TRIORA	Realizzazione n.5 isole somma residua del finanziamento parziale di cui al DD 4891/2012 - € 6.869,00 (*)	39.809,00	9.809,00	23.131,00 (*)
VERNAZZA	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde. (somma residua del finanziamento parziale di cui al DD 4891/2012 - € 24.901,00 (**))	30.400,00	400,00	5.099,00 (**)
	TOTALE			370.347,00

- di stabilire che, per quanto concerne l'assegnazione della restante somma di € 199.653,00 al finanziamento di interventi, che potranno presentare i Comuni, si procederà con modalità che saranno definite con successivo provvedimento;
- di assegnare alle Province la somma di € 230.000,00 secondo la ripartizione di cui sopra;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

1. di approvare le modalità operative riportate in premessa al presente provvedimento, che si

intendono qui richiamate, per la ripartizione dei fondi a disposizione in base alla D.G.R. n.184 del 22.02.2013 per interventi rivolti alla "Gestione integrata dei rifiuti e raccolta differenziata;

2. di approvare gli allegati **1.A - 1.B - 1.C** parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di autorizzare la spesa di € 370.347,00 per la realizzazione degli sotto indicati interventi risultati idonei secondo le graduatorie 1, 2 e 3 delle domande di contributo, suddivise secondo la tipologia degli interventi, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del D.D. n. 4891 del 24.12.2012:

Comune	Intervento	Codice fiscale	Contributo €
CASTELBIANCO	Raccolta differenziata RSU nel Comune di Castelbianco	00340200096	17.465,00
DAVAGNA	Acquisto compostiere	00905900106	6.806,00
PIGNA	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	81002590081	30.000,00
DOLCEDO	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	00246190086	12.000,00
ORTOVERO	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde	00341180099	21.580,00
ORERO	Auto compostaggio frazione organica	00928960103	11.470,00
POMPEIANA	Realizzazione isola ecologica comunale	00250550084	30.000,00
ZIGNAGO	Acquisto contenitori per racc.diff. stradale	80007970116	20.000,00
BRUGNATO	Realizzazione isola ecologica comunale	80008050116	30.000,00
APRICALE	Realizzazione n.9 isole ecologiche e miglioramento delle esistenti nonché mezzi per la raccolta: APE 50 e motocarriola.	00246610083	29.500,00
RIOMAGGIORE	Realizzazione isola ecologica comunale	00215200114	30.000,00
BERGEGGI	Realizzazione postazioni per raccolta differenziata spiagge libere e stabilimenti - acquisto compattatore.	00245250097	28.901,00
ISOLABONA	Realizzazione isola ecologica comunale	81004430088	30.000,00
S.STEFANO D'AVETO	Realizzazione n.4 isole ecologiche comunali per il potenziamento della racc.diff.	82003030101	29.956,00
REZZOAGLIO	Realizzazione isola ecologica per sistemazione cassonetti racc.diff.	82003050109	14.439,00
MOLINI DI TRIORA	Realizzazione n.5 isole (somma residua del finanziamento parziale di cui al DD 4891/2012 - € 6.869,00)	00244230082	23.131,00
VERNAZZA	Auto compostaggio frazione organica e frazione verde. (somma residua del finanziamento parziale di cui al DD 4891/2012 - € 24.901,00)	00181120114	5.099,00
	TOTALE		370.347,00

4. di impegnare la complessiva somma di € 370.347,00 a favore dei soggetti e per gli importi a fianco di ciascuno indicati di cui al precedente punto 3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 della l.r. 4.11.1977, n.42 e dell'art.86, comma 5 della l.r. n.15/02, con imputazione al capitolo di spesa 2067 "Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 30% del gettito del tributo speciale per il

deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle Province (l.r. 03/07/2007 n. 23)” dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di stabilire che la liquidazione delle suddette somme avvenga ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 della l.r. n.42/77 e ss.mm. e 86, comma 5 della l.r. n.15/02, e ss. mm.ii., secondo le seguenti modalità:
 - liquidazione dell’ 80% del contributo concesso (ovvero dell’aggiudicato qualora inferiore) alla presentazione dell’atto di aggiudicazione dei lavori ovvero di determina di ordinazione delle attrezzature;
 - saldo alla presentazione alla Regione della certificazione di fine lavori e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto nei modi di legge da tecnico a ciò abilitato, nonchè del rendiconto finale delle spese sostenute, ovvero di fatture quietanzate relative agli acquisti di mezzi e attrezzature effettuati;
6. di stabilire inoltre che la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo, secondo le modalità fissate nel precedente punto 5., debba pervenire entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di pubblicazione del presente decreto e che, in caso di inerzia da parte dei soggetti interessati, si proceda ai sensi dell’art.31 - commi 8 e 9 della l.r. n. 10/2008 - che dispone il principio del definanziamento automatico;
7. di stabilire che, per quanto concerne l’assegnazione della restante somma di € 199.653,00 al finanziamento di interventi, che potranno presentare i Comuni, si procederà con modalità che saranno definite con successivo provvedimento;
8. di dare continuità all’azione di riduzione rifiuti proseguendo nel sostegno delle “Ecofeste”, ed autorizzare e impegnare a favore delle Province, secondo la sotto indicata ripartizione, la complessiva somma di € 230.000,00 ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 della l.r. 4.11.1977, n.42 e dell’art.86, comma 5 della l.r. n.15/02, con imputazione al capitolo di spesa 2067 “Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 30% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle Province (l.r. 03/07/2007 n. 23)” dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità:

Provincia	Codice fiscale	Importo €
GENOVA	80007350103	100.000,00
IMPERIA	00247260086	30.000,00
LA SPEZIA	00218930113	50.000,00
SAVONA	00311260095	50.000,00


9. di stabilire che la liquidazione delle somme di cui al punto 8. avvenga ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 della l.r. n.42/77 e ss.mm. e 86, comma 5 della l.r. n.15/02, e ss. mm.ii., all’atto dell’approvazione , da parte delle Commissioni provinciali costituite secondo quanto previsto nelle premesse del presente provvedimento, del Programma Ecofeste 2013;
10. di incaricare il Settore regionale Aria, Clima e Gestione integrata rifiuti di verificare il rispetto delle azioni e tempistiche previste dalla presente deliberazione;
11. di dare atto che i contributi di cui sopra non sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973;
12. di dare atto che il pagamento non è soggetto alle procedure di verifica degli adempimenti operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/1973;
13. di attestare che è stato assolto il debito informativo di cui all’art.16 della l.r. n. 2/2006;
14. di dare ampia divulgazione del presente provvedimento tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione;
15. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

Allegato 1.A**Scheda di ricognizione da inviare ai Comuni per la preselezione delle iniziative**

LOGO ECOFESTA	REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE PROVINCIA XXXX - SETTORE YYYYYY	LOGO PROVINCI A	
	ECOFESTE 2012 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE		

ECOFESTA è un modo ecologico di gestire feste ed eventi, organizzati da Comuni, Province, Pro Loco, Associazioni e altri soggetti di vario genere. I principali obiettivi delle ECOFESTE sono:

- ridurre i rifiuti prodotti;
- minimizzare gli impatti ambientali;
- svolgere la raccolta differenziata di tutte le tipologie avviabili alla valorizzazione (quali carta, cartone, plastica, vetro, lattine etc...) nel modo corretto;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili;
- utilizzare le feste come veicolo per la sensibilizzazione e l'informazione ambientale dei partecipanti.

Possono richiedere alle province di competenza il logo Ecofesta gli organizzatori di eventi quali: feste, sagre, raduni.

Il sottoscritto

nato a(prov.) il

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Pro Loco/Associazione (specificare):
..... ,

avente sede legale in Vian°..... CAP.....

cod. fiscaleTel. /

manifesta il proprio interesse a inserire l'evento

.....
(specificare tipologia di evento: sagra / festa patronale / ecc.):

Che si terrà a

Nei giorni di

Soggetti coinvolti nell'organizzazione

N. di partecipanti previsti per giornata e complessivamente:

N. di coperti previsti:Utilizzo di stoviglie riutilizzabili

nome e riferimenti (tel., e-mail) del referente tecnico da contattare:
.....

È già stata effettuata una analisi di eventuali criticità ambientali?:
.....

È già stata effettuata una stima dei costi per l'organizzazione delle festa, con particolare riferimento ai costi per iniziative di carattere ambientale (breve descrizione):
.....

nell'iter di qualificazione quale ECOFESTA della Provincia di XXXXX (iniziativa Regionale coordinata dalle Province) che prevede un successivo livello di selezione atto ad individuare le ECOFESTE che saranno sostenute con risorse destinabili all'acquisto di materiali o a iniziative di sensibilizzazione al pubblico.

Luogo e data

Timbro e firma

Allegato 1.B***Criteri regionali per la concessione del marchio ECOFESTA
(Disciplinare)***

Ecofesta è un modo ecologico di gestire feste ed eventi, organizzati da Comuni, Province, Pro Loco, Associazioni e altri soggetti di vario genere.

I principali obiettivi delle Ecofeste sono:

- ridurre i rifiuti prodotti;
- minimizzare gli impatti ambientali;
- svolgere la raccolta differenziata di tutte le tipologie avviabili alla valorizzazione (quali carta, cartone, plastica, vetro, lattine etc...) nel modo corretto;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili;
- utilizzare le feste come veicolo per la sensibilizzazione e l'informazione ambientale dei partecipanti.

Possono richiedere alle province di competenza il logo Ecofesta gli organizzatori di eventi quali: feste, sagre, raduni.

Per ottenere la concessione del logo "Ecofesta" occorrerà ottenere il punteggio minimo di 25 punti nei criteri obbligatori sottoelencati.

CRITERI	PUNTEGGIO
ATTIVITA' PREPARATORIE / ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Individuazione responsabile rifiuti della festa	Obbligatoria
Presenza di contenitori ed istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di produzione del rifiuto (ad esempio: cucina, bar, zona riconsegna vassoi, zona raccolta nel caso di servizio ai tavoli ecc.)	Obbligatoria
Individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio dei cartoni vuoti	Obbligatoria
Realizzazione ed esposizione di una piantina precisa della dislocazione dei contenitori della raccolta differenziata	Obbligatoria
Raccolta differenziata di carta, vetro, imballaggi in plastica e lattine	Obbligatoria
Raccolta differenziata di rifiuti organici (avanzi di cibo) organizzata in accordo con il Comune, individuando l'impianto di recupero di destinazione. Occorre allegare dichiarazione del Comune interessato.	Obbligatoria
Raccolta oli di frittura (Deve essere indicato il soggetto incaricato della raccolta iscritto al Consorzio obbligatorio oli esausti)	Obbligatoria
Ridurre la produzione di imballaggi (es. acquistare prodotti per pulizia in forma concentrata e diluizione nel luogo di utilizzo- acquisto di confezione più grandi e capienti)	da 0 a 2 punti

<i>Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari:</i>	
Prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti	1 punto
Prevedere monoporzioni di cibo per i bambini	1 punto
Accordi con associazioni di volontariato per l'utilizzo degli eventuali avanzi di cibo	da 0 a 3 punti
Accordi con canili o gattili per il recupero di alimenti non utilizzati	1 punto

VARIE	
Formazione del personale	Obbligatoria
Utilizzo alimenti biologici o prodotti a km zero (staff organizzatore sceglie di acquistare da fornitori locali)	da 0 a 3 punti
Gestione della pubblicità utilizzando materiali ecocompatibili (utilizzo di carta riciclata o marchi riconosciuti, meglio se FSC o PEFC)...	da 0 a 2 punti
Gestione della pubblicità dematerializzando la promozione (utilizzo di internet,	da 0 a 2 punti

social network, accompagnando il tutto con messaggi ambientali)	
Adottare soluzioni di risparmio energetico	da 0 a 2 punti
Utilizzo di detersivi con etichetta ECOLABEL	2 punti
Utilizzo di detersivi biodegradabili	1 punto
<i>Incentivare una mobilità maggiormente sostenibile:</i>	
Incentivare l'arrivo con mezzi pubblici (es. offrendo "sconti", drink gratuiti o gadgets all'arrivo....) o Istituzione di servizio navetta da luoghi raggiungibili con il mezzo pubblico	da 0 a 3 punti
Eventualmente possibilità di parcheggi auto in aree attrezzate a pagamento con introito devoluto a coprire i costi legati acquisto di materiale ecocompatibile o a progetti in campo ambientale.	da 0 a 2 punti
<i>Ripristino dei luoghi:</i>	
particolare cura nel ripristino dei luoghi – già pianificata nel progetto complessivo	da 0 a 2 punti
<i>Mitigazioni / compensazioni:</i>	
messa in atto di azioni compensative (es. sul bilancio di CO2: messa a dimora di alberi)	da 0 a 2 punti
<i>Sostenibilità territoriale:</i>	
l'evento si svolge in un comune certificato ISO 14001 o registrato EMAS	2 punti
l'evento si svolge in un comune che ha aderito al Patto dei Sindaci	2 punti
l'evento si svolge in un comune che ha formalizzato un piano triennale di acquisti verdi	2 punti
<i>Continuità delle iniziative:</i>	
le edizioni precedenti della festa avevano caratteristiche di sostenibilità	da 0 a 3 punti
2 - GESTIONE DELLA FESTA	
AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI	
<i>Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili, nella somministrazione dei pasti e delle bevande(*):</i>	
piatti e posate riutilizzabili per tutte le portate	7 punti
piatti e posate riutilizzabili per almeno 2 portate, tra cui obbligatoriamente i primi o i secondi	4 punti
tutti i bicchieri riutilizzabili, inclusi quelli per bibite e birra, anche se servite al banco	6 punti
intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili per tutte le portate (in alternativa a tutti i punti precedenti)	15 punti
Utilizzo stoviglie, bicchieri e posate (eventualmente anche contenitori per asporto cibo) biodegradabili e compostabili certificati per ogni portata, destinate a raccolta differenziata (in alternativa a tutti i punti precedenti)	9 punti
<i>Riduzione dei rifiuti sulle bevande:</i>	
Utilizzo di acqua naturale dell'acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in vetro (vuoto a rendere)	3 punti
Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all'acquedotto, e caraffe a rendere (in alternativa al punto precedente)	4 punti
Prevedere per fornitura di vino la spillatura da damigiane che vuote saranno restituite alla cantina fornitrice	3 punti
Utilizzo di caraffe a rendere per tutti i tipi di vino	2 punti
Utilizzo di caraffe a rendere solo per alcuni vini	1 punto
Altre bevande con vetro a rendere (specificare)	1 punto
COMUNICAZIONE	
Esposizione di cartelli illustrativi sui contenuti ambientali della festa in zone visibili	Obbligatoria
Stand o altro spazio dedicato ad illustrare i contenuti ambientali della festa	Obbligatoria
Raccolta dei dati relativi alla raccolta differenziata ai fini del calcolo della % di raccolta e alla stima della mancata produzione di rifiuto.	Obbligatoria
Iniziative di educazione ambientale o momenti di sensibilizzazione dedicati (seminari, convegni, ludoteche su riciclo, invito testimonial..)	da 0 a 5 punti
<i>Altri strumenti di comunicazione:</i>	
Appositi volantini, manifesti e striscioni	1 punto
Tovagliette sottopiatto con la descrizione dell'iniziativa	1 punto
Grembiuli per addetti lavori personalizzati con brand di sostenibilità	1 punto
Comunicazione a mezzo altoparlanti	1 punto
Altre iniziative in campo ambientale (specificare)	1 punto

() Il lavaggio delle stoviglie in ceramica, vetro, metallo deve essere effettuato con lavastoviglie.*

Concessione del logo

Le richieste pervenute saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Provincia, con la presenza di un rappresentante del Dipartimento Ambiente della Regione e/o di ARPAL, ai fini della concessione del logo "Ecofeste";

La valutazione sarà effettuata sulla base dell'apposito modulo di partecipazione che dovrà essere compilato in maniera corretta ed esaustiva.

In seguito alla valutazione delle proposte verrà stilata un'apposita graduatoria; il logo "Ecofesta" sarà attribuito a condizione di aver soddisfatto i requisiti di base ed aver ottenuto un minimo di 25 punti

Impegno di comunicazione

Le manifestazioni che potranno fregiarsi del logo Ecofeste dovranno riportare lo stesso, unitamente ai loghi di Regione e Provincia, nei materiali informativi prodotti (volantini, brochure, manifesti, pubblicazioni...).

Monitoraggio

Gli organizzatori delle iniziative che potranno fregiarsi del logo Ecofeste dovranno impegnarsi a monitorare la produzione di rifiuti all'interno delle manifestazioni ed a realizzare una rendicontazione sulle quantità e le tipologie di rifiuti prodotti, secondo lo schema definito dalla Provincia.

Allegato 1.C**MODELLO
RENDICONTAZIONE
ECOFESTA**

COMUNE DI	
ENTE/I ORGANIZZATORE/I	
TITOLO ECOFESTA	
DATA SVOLGIMENTO	
LUOGO	
NUMERO COPERTI TOTALI	
ALTRO	
Azioni di educazione ambientale realizzate da CEA _____	
Costi sostenuti per l'organizzazione e gestione in conformità al disciplinare Ecofeste	

FRAZIONE RACCOLTA KG		QUANTITA' RD	QUANTITA' RSU	
imballaggi misti				
di cui imballaggi in plastica		%		
di cui imballaggi legno		%		
di cui carta e cartone		%		
di cui lattine (alluminio)		%		
	scarti imballaggi misti		-	
imballaggi in vetro				
residui biodegradabili di mensa				
	scarti residui biodegradabili		-	
oli vegetali esausti				
	residui indifferenziati			
TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)				
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI (RSU)				
% RD ECOFESTA				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 591**

Comune di Carcare (SV) - Approvazione di variante al P.R.G. concernente l'introduzione della disciplina urbanistica dell'edilizia residenziale sociale (ERS), ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 38/2007 e s.m., con contestuale variante al P.T.C.P.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare - ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 38/2007 e s.m. - la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carcare concernente l'introduzione della disciplina urbanistica dell'edilizia residenziale sociale (ERS) di cui alla legge regionale 3.12.2007 n. 38 e s.m. - quale adottata con deliberazioni consiliari n. 69 del 27.9.2010 e n. 9 del 6.2.2012 - nei limiti indicati nell'allegato Voto n. 83 del 16.4.2013 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio al quale viene fatto rinvio ad ogni effetto, con modifica, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e s.m., del Piano territoriale di coordinamento paesistico, come da elaborato cartografico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, nei termini di seguito indicati:
 - riclassificazione della nuova Zona Sub C1 da Insediamenti Sparsi assoggettati a regime normativo di Mantenimento (ISMA) a Insediamenti Sparsi assoggettati a regime normativo di Trasformabilità in Tessuto Urbano (IS-TR-TU);
- 2) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Carcare a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. e mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69;
- 3) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

Il SEGRETARIO
Monica Limoncini

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 599**

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n°38 (rep.atti n.152/CSR - 25 luglio 2012).

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

- la legge 15 marzo 2010 n. 38 espressamente tutela all'articolo 1 "...il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore";
- l'articolo 5 comma 3 della legge 38/2010 stabilisce di definire su proposta del Ministro della Salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un'intesa in cui vengano stabiliti requisiti minimi e modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture e delle attività sia residenziali che domiciliari, per poter identificare gli standard strutturali qualitativi e quantitativi che definiscono la rete delle cure palliative, la rete della terapia del dolore sia per il paziente adulto che per il paziente in età pediatrica;
- la definizione di requisiti minimi e delle modalità organizzative di cui all'articolo 5 citato, risponde all'esigenza primaria di fornire cure adeguate ai bisogni del malato e della famiglia per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età e in ogni luogo di cura, sull'intero territorio nazionale, garantendo equità nell'accesso ai servizi e qualità delle cure nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;

Visti:

- l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131, che prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'intesa stipulata, ai sensi dell'art. 8 sopracitato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n.38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore (rep. Atto n. 152/CSR 25 luglio 2012);

Considerato che:

- con DGR n°277 del 16 marzo 2007 è stato definito il modello organizzativo delle cure palliative regionali, articolando la Rete Regionale di Cure Palliative in cinque reti locali, coordinate da una struttura a valenza regionale;
- con DGR n° 394 del 7 aprile 2009 è stato definito il modello organizzativo della Rete Locale di cure palliative dell'area metropolitana genovese;
- con DCR n.22 del 30 settembre 2009 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011" è stata istituita, tra le altre, la rete di cure palliative nell'ambito delle reti tematiche;
- con DGR n.277 del 9 febbraio 2010 ad oggetto "Piano socio-sanitario regionale 2009-2011. Aggiornamento elenco dei gruppi di coordinamento delle reti tematiche" si è provveduto ad effettuare un aggiornamento dei gruppi di coordinamento delle suddette reti;
- con DGR n. 1324 del 12 novembre 2010 ad oggetto "Recepimento dell'accordo siglato in data 27 giugno 2007, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle cure palliative pediatriche e costituzione di un gruppo di lavoro" è stato dato mandato al gruppo apposi-

tamente costituito di proporre un modello organizzativo della Rete Regionale di Cure palliative Pediatriche;

- con DGR n. 62 del 28 gennaio 2011 è stato recepito l'accordo tra Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete delle cure palliative e della rete di terapia del dolore sottoscritto il 16 dicembre 2010, rep. Atti n.239, provvedendo, inoltre, ad integrare il gruppo costituito con la DGR n. 1324/2010 con un rappresentante dei pediatri di libera scelta;
- con la suddetta DGR n. 62/2011, nelle more della formalizzazione della rete di terapia del dolore nell'ambito del Piano Sanitario Regionale e in conformità a quanto stabilito dalla legge e dall'accordo Stato Regioni citato, è stato dato mandato all'Agenzia Sanitaria Regionale Ligure di presentare una proposta di definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico ed assistenza nell'ambito della terapia del dolore, in coerenza alla normativa vigente;

Dato atto che:

a far data dal 1 gennaio 2011 le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati, sono svolte dall'Agenzia Regionale Sanitaria, alla quale sono trasferite tutte le mansioni proprie della Commissione di cui all'art. 13 della L.R. n. 20/1999, soppressa ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 29/2012.

Ritenuto che:

- le attività di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, potranno realizzarsi nei tempi e nei modi compatibili con la programmazione regionale e sulla base delle risorse disponibili;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni sopra riportate;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Salute e alle Politiche di Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo

DELIBERA

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n.38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore (rep. Atto n. 152/CSR 25 luglio 2012) allegata al presente atto quale parte integrante (allegato1);
2. di dare mandato all'Agenzia Regionale Sanitaria Ligure di procedere alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti di accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, armonizzando e integrando i requisiti vigenti, laddove ritenuto necessario, con i requisiti minimi e le modalità organizzative individuate dall'Intesa;
3. di dare indicazione alle Aziende Sanitarie Liguri di attivarsi per quanto di competenza per il completamento delle reti assistenziali sul territorio, con riferimento alle dimensioni strutturali e di processo definite nell'Intesa recepita e negli atti di indirizzo regionali, fermo restando il rispetto dei vincoli delle risorse disponibili;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Liguri e all'Agenzia Regionale Sanitaria;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

6. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.05.2013

N. 604

P.O.R FESR 07-13 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Approvazione Bando attuativo Asse 2 "Energia" linea di attività 2.2 e schema atto aggiuntivo convenzione stipulata il 23/02/2009 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. SpA".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il bando attuativo della linea di attività 2.2 "Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica – Imprese" nell'ambito dell'Asse 2, del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione», e dei pertinenti allegati, il tutto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di utilizzare la procedura on -line per la gestione delle domande di agevolazione, relative al suesposto bando;
- di destinare al suddetto bando una dotazione iniziale complessiva di risorse finanziarie pari ad €1.931.182,18, che potrà essere implementata con le economie accertate in relazione all'attuazione del primo bando della stessa linea di attività 2.2 del POR FESR Liguria;
- di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 23 febbraio 2009 tra la Regione Liguria e la società F.I.L.S.E. S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
- pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
- pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(segue allegato)

ATTO AGGIUNTIVO**ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. DEL 23/02/2009, RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONDO FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.2 "PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E EFFICIENZA ENERGETICA - IMPRESE" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR-FESR 2007-2013**

L'anno 2013 addìdel mese diin Genova

TRA

La Regione Liguria, codice fiscale n. 00849050109, di seguito per brevità denominata Regione, in persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia: Renzo Guccinelli, nato a Sarzana (SP) il 12/3/1953 domiciliato per la carica in Via Fieschi, 15, - 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n.....del ;

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., codice fiscale n. 00616030102, di seguito nominata F.I.L.S.E. in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Piero Biglia di Saronno nato a Genova il 22/04/1957, domiciliato per la carica in via Peschiera n° 16 - 16122 Genova

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta Regionale n.1882 del 30 dicembre 2008 è stato approvato:

- lo schema di convenzione tra Regione Liguria e la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a., per la gestione di un fondo finanziario in attuazione dell'azione 2.2. "produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica - imprese" nell'ambito del programma operativo regionale POR-FESR 2007-2013;
- Il primo bando di attuazione della linea di attività 2.2. del POR-FESR 2007-2013;

La sopracitata Convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 23 febbraio 2009;

Con deliberazione della Giunta Regionale n. del è stato approvato il secondo bando in attuazione della linea 2.2. del POR-FESR Liguria 2007-2013 nonché deliberata l'estensione dell'operatività della sopracitata Convenzione alla gestione del bando stesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Articolo 2

L'operatività della convenzione sottoscritta tra le parti in data 23 febbraio 2009 è estesa alla gestione del bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. del

Articolo 3

In quanto compatibili e non derogate dal Presente Atto si applicano le disposizioni di cui alla Convenzione in premessa.

Il presente Atto viene steso in due originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di F.I.L.S.E. S.p.a.

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE LIGURIA

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO - F.I.L.S.E. S.p.A.

L'Assessore allo sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, artigianato, tutela dei consumatori, ricerca, e innovazione tecnologica ed energia

(Renzo Guccinelli)

Il Presidente pro-tempore e
legale rappresentante


(Piero Biglia)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 2 ENERGIA

AZIONE 2.2 Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili

**Bando Azione 2.2
“Efficienza energetica - Imprese”**

Riferimenti normativi

- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche.
- Legge regionale, n. 22 del 29/05/2007" e ss.mm.ii. "Norme in Materia di Energia"
- Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 02/12/2003 n.43;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche.
- Direttiva 2012/27/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

- D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.

Obiettivi

1. L'azione si propone di sostenere la competitività del sistema delle imprese liguri e dei soggetti no profit, supportando azioni rivolte al miglioramento dell'efficienza energetica dei cicli produttivi e dei servizi.

Tale iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni volte al raggiungimento degli “obiettivi europei del 20/20/20”.

Soggetti beneficiari (¹)

1. Possono presentare domanda di finanziamento grandi, medie, piccole imprese e soggetti no-profit che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, solo in forma cooperativa o consortile, iscritte al registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo e attive al momento della presentazione della domanda.
2. Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.
3. Non possono presentare domanda di agevolazione i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, i contratti di rete e altre forme associative che non siano espressamente indicate al primo punto del presente articolo.
4. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le iniziative/gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria

(¹) tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;

- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) le imprese che hanno ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di Aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf"), di cui all'art. 1 comma 1223 della l. 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), qualora le relative somme non siano state rimborsate o depositate in un conto bloccato in ottemperanza alla precitata ingiunzione;
- d) le imprese che non siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria alla data di presentazione della domanda;
- e) le imprese classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i..

Localizzazione

1. Le iniziative/investimenti oggetto del presente bando devono riguardare strutture operative, ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino regolarmente censite presso la CCIAA e/o REA competente (2) e nella piena disponibilità dell'impresa.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati a perseguire l'uso razionale dell'energia nei processi produttivi, attraverso la realizzazione, l'ammodernamento, l'implementazione o la

(²) tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

sostituzione degli stessi con il ricorso a sistemi, macchinari, componenti ed attrezzature in grado di generare una riduzione dei consumi di energia primariadell'intero ciclo o di una sua parte.

2. Le iniziative proposte ed i relativi vantaggi energetici devono essere individuati e giustificati attraverso una diagnosi energetica, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale, consistente in un'analisi dei consumi del processo produttivo e delle sue varie componenti, attraverso cui sono state individuate le soluzioni tecnologiche meglio adatte a ridurre i consumi stessi sulla base di una stima dei costi e dei benefici correlati. La diagnosi non deve essere antecedente al 1/1/2009.
3. Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.
4. Il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore ad Euro 30.000.
5. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un programma dettagliato dell'investimento previsto.
6. Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal **1° gennaio 2009** (al fine della verifica del rispetto della suddetta condizione fa fede la data del primo titolo di spesa fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente ammesso a contributo) e devono riguardare le seguenti voci:
 - a) acquisto di attrezzature, impianti e macchinari e relativa messa in opera;
 - b) acquisto di software dedicato alla gestione, controllo e programmazione del processo produttivo;
 - c) spese edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
 - d) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
 - e) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza cantieri (intesi come costi delle prestazioni professionali) in misura non superiore al 5% dell'investimento ammissibile.
2. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.

3. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa di cui alle precedenti lettere a) e b) e d) nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 Euro, e purché tali beni siano iscritti a bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi quali beni ammortizzabili in più esercizi.
4. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
5. Relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
6. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) le spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - d) le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
 - f) le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
 - g) le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - i) le spese gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
 - j) le spese per acquisto di veicoli, sia targati che non targati, e le attrezzature connesse agli stessi;
7. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico, Ri.Ba.,

assegno, RID e carta di credito aziendale disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

8. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.
9. F.I.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria (Leasing).

L'impresa può optare per l'attivazione di contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell'intervento, secondo la modalità dell' **Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing)**.

La società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene integralmente riversato all'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

L'ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, la società di leasing si obbliga a restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall'acquisto del bene, comprovato da fattura o da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- non costituiscono spese ammissibili tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'impresa attraverso il trasferimento dell'agevolazione in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto e comunque non superiore a cinque anni, mediante l'accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sull'ammontare dell'erogazione del contributo da parte della F.I.L.S.E. ;

Le modalità di pagamento utilizzate dalla società di leasing ammissibili per le suddette spese sono quelle indicate al punto 6 comma 7, disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati alla società di leasing, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

La vendita e locazione finanziaria nella forma del lease-back non è ammessa.

7 a) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, nelle misure di seguito indicate:

contributo a fondo perduto a titolo del regime "de minimis", nella misura del

- a) **30%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per gli investimenti delle **imprese e soggetti no profit che risultino grandi al momento della presentazione della domanda;**
- b) **40%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per investimenti delle **imprese e soggetti no profit che risultino medie al momento della presentazione della domanda;**
- c) **50%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per investimenti delle **imprese e soggetti no profit che risultino piccole al momento della presentazione della domanda.**

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000. Inoltre l'impresa deve indicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime "de minimis" è ridotto a 100.000 euro.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi servizi, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di

invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 24/09/2013 al giorno 08/10/2013.

2. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno 10/09/2013.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale³ e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) relazione illustrativa dell'impresa;
 - b) relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese;e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - c) elaborati grafici volti a comprendere le dimensioni fisiche dell'azienda e del processo produttivo. A titolo esemplificativo copia delle planimetrie, in scala adeguata, delle aree e/o immobili interessati dall'iniziativa/investimento di efficientamento energetico, schemi funzionali con indicazione dei componenti principali del processo produttivo, layout, etc.;
 - d) copia delle fatture e/o dei preventivi e/o dei computi metrici estimativi relativamente alle spese di cui al punto 7 del bando;
 - e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda di agevolazione;
 - f) copia della diagnosi energetica di cui al punto 5 comma 2 del presente bando.
2. I titoli di spesa di cui alla lettera d) del punto 1 del presente paragrafo, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nella schermata - relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

³ Si ricorda l'importanza di mantenere aggiornati i prodotti di firma digitale in uso

3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, elaborati grafici, relazione tecnica etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. **Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC)**, salvo, ove richiesto, per l'invio da parte dell'impresa della documentazione di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii., che dovrà essere spedita in forma cartacea.

Istruttoria e criteri di valutazione

1. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
2. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
3. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
4. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
6. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
7. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,

dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

8. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
9. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

10. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- a. l'ammissibilità formale della domanda;
- b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo uguale a 6.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggi
1	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e capacità di spesa annuale	Alto (tutte le autorizzazioni sono già state ottenute/non sono necessarie autorizzazioni) Medio (autorizzazioni richieste) Basso (autorizzazioni da richiedere)	3 2 1
2	Economicità dell'intervento (rapporto tra risparmio energetico conseguito nell'arco della vita -convenzionalmente posta pari a 10 anni- e costo dell'intervento).	RE = risparmio energetico in tep ⁽¹⁾ I = investimento imputabile in euro $P = \frac{RE(tep) \cdot 5000}{I(€)}$	P
3	Efficacia del progetto rispetto agli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'aria.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	1 2 4
4	Qualità e innovazione del progetto rispetto agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	1 2 4

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda e di rendicontazione del progetto, FI.L.S.E. si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia (A.R.E.) Liguria S.p.A.

⁽¹⁾Tabella di riferimento per le conversioni tep :

Quantità	Prodotto	Equivalenza
1 t	Gasolio	1.08 Tep
1 t	Olio Combustibile	0.98 Tep
1 t	Gpl	1.10 Tep
1 t	Benzine	1.20 Tep
1 t	Carbon fossile	0.74 Tep
1 t	Antracite	0.70 Tep
1 t	Carbone di legna	0.75 Tep
1 t	Legna da ardere	0.45 Tep
1 t	Lignite	0.25 Tep
1000 Nm ³	Gas naturale	0.82 Tep
1 MWh	Energia elettrica At/ Mt	0.23 Tep
1 MWh	Energia elettrica Bt	0.25 Tep

Comitato Tecnico di Valutazione

1. Per la valutazione relativa ai progetti, la F.I.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito dall'Autorità Ambientale del P.O.R. e da 4 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla stessa F.I.L.S.E. e 2 individuati dalla Regione.

Erogazione dell'agevolazione

1. Ogni impresa beneficiaria potrà effettuare per gli acquisti diretti un'unica richiesta di erogazione.
2. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 e della L.R. 30/2007. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il documento di regolarità contributiva rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.
3. F.I.L.S.E. S.p.A. procederà alla valutazione di merito dell'iniziativa rendicontata quantificando, altresì, l'investimento rendicontato ammissibile dell'iniziativa stessa.
4. L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione finale di spesa, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione)

La richiesta di erogazione dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

A. contributo concesso attraverso la modalità del leasing al concedente:

richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- a) modello allegato B2 firmato digitalmente dal legale rappresentante della società di leasing;
- b) copia della fattura dei beni oggetto del contratto di leasing ;
- c) contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere la clausola di acquisto del bene oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

La società di leasing trasferirà le agevolazioni all'impresa beneficiaria in un arco di tempo direttamente correlato alla durata del contratto e comunque non superiore a cinque anni, mediante l'accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sull'ammontare dell'erogazione del contributo da parte della F.I.L.S.E. Gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla F.I.L.S.E. sono calcolati con capitalizzazione annua al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente al momento

dell'erogazione, per il periodo intercorrente tra la data di valuta dell'erogazione e quella dell'effettivo trasferimento all'impresa.

B. saldo delle spese acquistate con modalità diretta:

- d) richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria attestante data e modalità di pagamento delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
- sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7.5 e 7.6 del bando;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- e) copia delle fatture ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti relativamente alle spese ammissibili di cui al punto 7 comma 1 del bando.
- f) relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;

5. I titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
6. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale⁴ e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento e comunque sino al ricevimento del provvedimento di concessione i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento;

⁴ Si ricorda l'importanza di mantenere aggiornati i prodotti di firma digitale in uso

- c) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- e) realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 30.000;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per **i 5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 7 del bando;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di completamento dell'investimento e comunque sino alla data di ricevimento del provvedimento di concessione salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico
- j) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- k) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

15. Variazione del soggetto

1. Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.
2. L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

3. Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:
- a) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:
- copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
 - dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
- b) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :
- dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
 - dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;
 - copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.
4. Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.
5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni F.I.L.S.E. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
7. Qualora gli interessati omettano di avvertire la F.I.L.S.E. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

16. Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;

- b) il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o servizi altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
 - f) l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;
 - g) il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), h), i), del punto 14.
2. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

17. Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

18. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza

degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19.Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.

MODELLO**GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA****Allegato al Bando Azione 2.2 "Efficienza energetica Imprese"**

Il presente documento rappresenta una guida per l'elaborazione della diagnosi energetica propedeutica alla richiesta di finanziamento ed individua i contenuti della relazione tecnica che ne descrive i risultati e che deve essere allegata alla domanda.

1. Articolazione dell'analisi energetica dell'attività

Di seguito vengono riportati, a titolo puramente indicativo, i contenuti della diagnosi energetica fermo restando che il professionista che elaborerà lo studio ha facoltà di pianificare l'analisi in maniera diversa purché funzionale ad una più accurata stima dei vantaggi energetici ed economici derivanti dall'iniziativa. Vengono inoltre riportati i contenuti minimi della relazione tecnica

1.1 Informazioni generali

- *Ragione sociale*
- *Settore di intervento*
- *Località dove ha sede l'attività*
- *Indirizzo*
- *Numero di dipendenti*
- *Fatturato annuo totale*

1.2 Informazioni sull'attività

Trattasi di informazioni relative ai prodotti e/o servizi forniti, ai relativi dati di produzione, dimensione dell'azienda, dislocazione territoriale delle unità produttive, mercati di riferimento.

1.3 Descrizione del processo produttivo

Il processo produttivo viene descritto nelle sue varie fasi e nelle tecnologie adottate con indicazioni anche sul grado di innovazione/obsolescenza dei sistemi e dei macchinari adoperati, sulla relativa vita residua essenziale per valutare la convenienza economica nella sostituzione/ammodernamento.

1.4 Analisi dei consumi energetici

A partire dai dati globali di consumo, desunti alle bollette energetiche e mediati su almeno tre anni, si procederà ad una stima della relativa ripartizione fra le varie utenze. Tale analisi si basa su uno studio delle principali caratteristiche energetiche del processo quali consumo specifico dell'azienda (consumo per unità di prodotto), curve di assorbimento di potenza ottenute eventualmente anche con l'ausilio di misurazioni in campo ecc., ed ha l'obiettivo di individuare le utenze maggiormente energivore e più rilevanti ai fini del processo di razionalizzazione energetica.

1.5 Interventi di razionalizzazione

Una volta individuati i componenti e le fasi di lavorazione maggiormente energivore o caratterizzate da consumi anomali rispetto alla media settoriale vengono ipotizzate più soluzioni per ottimizzarne i consumi; si procede quindi ad una stima dei vantaggi energetici, in termini di riduzione dei consumi primari, ed economici, derivanti dalla diminuzione dei costi energetici. Tali valori vengono quindi utilizzati nell'analisi costi benefici per valutare indicatori economici, quali VAN, TIR, tempo di ammortamento, nonché l'investimento iniziale ecc., attraverso cui l'azienda procede all'individuazione della specifica soluzione da adottare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.05.2013****N. 606****Recepimento Accordo Stato Regioni 19.04.2012"Il sistema di ECM- Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge 23 dicembre 2000, n. 238, che all'art. 92, comma 5, stabilisce disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 che all'art. 1, comma 173, prevede la realizzazione di un piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;
- l'art. 2 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281: "Definizione ed ampliamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Il nuovo sistema di Educazione Continua in Medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei Provider, albo nazionale dei Provider, crediti formativi anno 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" del 19 aprile 2012;

DATO ATTO che l'adozione del citato Accordo e la conseguente diffusione presso le Aziende Sanitarie si configurano quale adempimento soggetto alla verifica del Tavolo tecnico di cui all'art. 12 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

RITENUTO pertanto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Accordo anzidetto che ne costituisce parte integrante e necessaria, ALL.A;

PRESO ATTO che Regione Liguria è dotata di propria Piattaforma informatica operativa, come stabilito dal sopra citato Accordo già dal 17 Luglio 2009;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Il nuovo sistema di Educazione Continua in Medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei Provider, albo nazionale dei Provider, crediti formativi anno 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" del 19 aprile 2012, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale ALL. A;
2. di dare atto che il presente documento costituisce adempimento all'art. 4 comma f) dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e che è già operativo in Regione Liguria già dal 17 Luglio 2009;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché l'inserimento nel portale www.liguriainformasalute.it e sul sito dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**07.06.2013****N. 658**

L.r. n. 32/2007 – Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e solidale per l'anno 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32 recante “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria” ed in particolare:

- l'articolo 3, che ha istituito, presso la struttura regionale competente, l'Elenco regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale;
- gli articoli 5, 6 e 7 che stabiliscono gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale;

VISTA la D.G.R. n. 1216 del 19 ottobre 2007, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il provvedimento attuativo della suddetta legge regionale n. 32/2007, in particolare per quanto attiene all'istituzione e al funzionamento dell'Elenco regionale delle Organizzazioni del commercio equo e solidale e dei criteri e delle modalità attuative degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 - lettere dalla a) alla f) comprese, e di cui agli articoli 6 e 7;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 649 del 13 giugno 2008, e successive modifiche, con la quale è stata data attuazione anche all'articolo 5, comma 1 - lettera g), della citata l.r. n. 32/2007, che prevede di promuovere e sostenere l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli Enti Pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;

DATO ATTO che ogni anno a decorrere dal 2007 sono stati concessi contributi regionali al settore del commercio equo e solidale, al fine di incentivare e sostenere lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e di diffondere i principi di equità e giustizia economico-sociale che li contraddistinguono;

PRESO ATTO che, come risulta dalla l.r. 21/12/2012 n. 52 recante “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013”, sono state stanziati le seguenti somme:

- Euro 130.000,00 in termini di competenza e di cassa sul capitolo 8108 “Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per il sostegno alla realizzazione di iniziative e progetti nel campo del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013;
- Euro 17.000,00 in termini di competenza e di cassa sul capitolo 8109 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013;
- Euro 3.000,00 in termini di competenza e di cassa sul capitolo 8110 “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione centrale di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013;
- Euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa nel capitolo 8203 “Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per la realizzazione di investimenti”, U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013;

DATO ATTO che, su proposta delle organizzazioni del commercio equo e solidale, è stata richiesta, con nota del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, prot. n. IN/2013/7997 del 24/04/2013, una variazione compensativa al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 spostando sul capitolo

8108 Euro 40.000 presenti sul capitolo 8203;

DATO ATTO che, in applicazione della Legge n. 190/2012, con D.G.R. n. 516/2013 è stato approvato il Piano di Prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità e che pertanto si dovrà procedere all'attuazione di quanto in essa contenuto sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente, qualora necessario;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Renzo Guccinelli

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le modalità e i criteri contenuti nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini della concessione, per l'anno 2013, di contributi regionali a favore del commercio equo e solidale, a valere sugli stanziamenti del Bilancio 2013, ai sensi della l.r. n. 32 del 13 agosto 2007 recante "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria",;

ALLEGATO 1):

"Criteri, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 32/2007 - contributi a favore dei soggetti iscritti nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale";

ALLEGATO 2):

"Criteri, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 5 lettera g) della L.R. n. 32/2007 - contributi a favore degli Enti Pubblici";

- di pubblicare integralmente il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it.

IL SEGERTARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

ALLEGATO 1)**CRITERI, MODALITÀ ATTUATIVE E BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 7 DELLA L.R. N. 32/2007- CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.****1. OBIETTIVI DEL BANDO**

Il Commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.

La legge regionale n. 32/2007 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria" agli articoli 5, 6 e 7 ha indicato le iniziative che la Regione promuove e sostiene per il conseguimento delle finalità della legge.

Il presente Bando individua 5 Azioni specifiche, definendo per ognuna i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui alle sotto indicate Azioni le Organizzazioni che risultano iscritte nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale di cui all'art. 3 della l.r. n. 32/2007.

3. AZIONI**AZIONE 1****SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE****DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE**

Affinché il consumatore eserciti un consumo consapevole è necessario che abbia le reali informazioni in merito ai prodotti soprattutto relativamente ai metodi di produzione e commercializzazione. La presente misura sostiene pertanto iniziative di divulgazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori. Tali iniziative devono avere lo scopo, non solo di fare conoscere i prodotti del commercio equo e solidale, ma anche di spiegare ai consumatori il funzionamento di un modello commerciale alternativo a quello tradizionale, approfondendo gli aspetti relativi alle condizioni di lavoro nei paesi di origine e alle modalità con cui si costruisce il prezzo fino all'arrivo sui mercati occidentali.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione finanzia il 70% delle spese ammissibili successive alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.).

Sono ammissibili le spese, finalizzate alla realizzazione del progetto, relative a:

- produzione di materiale informativo sull'iniziativa e spese di comunicazione
- spese per la localizzazione dell'iniziativa
- utilizzo del personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto
- utilizzo di risorse esterne (ad esempio: consulenze, interventi in convegni, etc)
- spese di trasporto del materiale
- quota parte delle spese generali valutate nel 10% dei costi totali del progetto.

AZIONE 2
SOSTEGNO AI PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE

L'azione si propone di coinvolgere gli studenti nelle tematiche relative al commercio equo e solidale per evidenziare la responsabilità dei consumatori e delle loro scelte, che possono influenzare le condizioni di persone che vivono nei paesi svantaggiati.

L'azione sostiene pertanto i progetti educativi diretti a sensibilizzare in tal senso gli studenti.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione finanzia il 70% delle spese ammissibili successive alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.).

Sono ammissibili le spese relative a:

- produzione di materiale didattico anche con tecnologie innovative (Audio – video);
- spese per la localizzazione dell'iniziativa;
- utilizzo del personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto;
- utilizzo di risorse esterne (ad esempio: consulenze, docenze, etc.)
- spese di trasporto del materiale;
- quota parte delle spese generali, valutate nel 10% dei costi totali del progetto.

AZIONE 3
INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE

L'azione finanzia le iniziative di formazione finalizzate alla qualificazione dei volontari e dei dipendenti delle organizzazioni ovvero all'inserimento di nuovi operatori.

I corsi di formazione devono riguardare le seguenti aree didattiche:

- tecnico-gestionale: specificatamente rivolti agli operatori sulle nozioni necessarie per la gestione delle organizzazioni (aspetti legali, contabilità, gestione marketing, etc.);
- corsi di formazione su tematiche relative al commercio equo e solidale in generale o, in particolare, su progetti specifici.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione finanzia il 70% delle spese ammissibili successive alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.).

Sono ammissibili i costi sostenuti per:

- produzione di materiale didattico anche con tecnologie innovative (Audio – video);
- spese per la localizzazione dell'iniziativa;
- docenze svolte da personale esterno all'organizzazione che beneficia del corso;
- utilizzo del personale specificatamente impiegato nella progettazione del corso;
- quota parte delle spese generali valutate nel 10% dei costi totali del progetto.

AZIONE 4 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE:

L'azione ha lo scopo di agevolare le organizzazioni del commercio equo e solidale nella realizzazione degli investimenti relativi esclusivamente allo svolgimento dell'attività relativa al commercio equo e solidale e finalizzati a:

- realizzazione di nuove sedi operative;
- ristrutturazione potenziamento e ammodernamento delle sedi;
- rinnovamento e aggiornamento tecnologico.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, concesso nei limiti del regime "de minimis", di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Sono ammissibili gli investimenti per:

1. acquisto dell'immobile, il cui valore deve risultare dall'atto notarile;;
2. esecuzione di interventi di carattere edilizio volti all'ampliamento e/o alla ristrutturazione e/o al restauro delle unità locali, compresi i vani tecnici ed i locali accessori, conformi alle vigenti normative urbanistico – edilizie e regolarmente autorizzati dai competenti organi;
3. progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudi, fino ad un valore massimo del 5% dell'importo ammissibile relativo alle opere edili e arredi;
4. acquisto di impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi,
5. acquisto di software e relative licenze d'uso, funzionali all'attività.

Tutti gli investimenti di cui ai punti precedenti, devono essere:

- strettamente funzionali all'attività;
- successivi alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.);
- relativi a beni di nuova fabbricazione;
- inventariabili, iscritti a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi.

Non sono ammissibili:

- imposte di varia natura (bolli, diritti di segreteria, per rilascio autorizzazioni e similari, etc);
- i consumi per utenze;
- le opere di sola manutenzione ordinaria;
- acquisto e realizzazione di beni di consumo (depliant, volantini, biglietti da visita, carta intestata, materiale da confezione) o di scorte;
- gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria;
- le spese per mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone.

Gli interventi di cui alla presente azione sono sottoposti a definanziamento automatico con revoca del contributo ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 10/2008 recante "Disposizioni in materia di definanziamento" e delle modalità attuative approvate con DGR n. 1266/2008, nel caso in cui i soggetti beneficiari non abbiano avviato l'intervento entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'impegno. L'avvio dell'intervento è documentato dal primo titolo di spesa pagato.

Gli interventi devono essere ultimati entro 5 anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

Non si procede all'immediata apertura del bando per l'Azione 4 in quanto per l'anno 2013, non vi sono fondi sul capitolo 8203 del Bilancio regionale, relativo alla realizzazione di investimenti da parte delle Organizzazioni del Commercio equo e solidale.

AZIONE 5
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA FIERA, LE GIORNATE E LA GESTIONE DEL
PORTALE REGIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE DI CUI AGLI ARTICOLI, 5
LET e) , 6 E 7 DELLA L.R. 32/2007

BENEFICIARI

Tutti i soggetti iscritti nell'Elenco Regionale delle Organizzazioni del Commercio Equo e Solidale istituito all'art. 3 della l.r. n. 32/2007, anche riuniti in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Non verranno esaminati progetti presentati e gestiti dalle singole organizzazioni.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Per le iniziative presentate nell'ambito del programma "Fiera del commercio equo e solidale" e "Giornate del commercio equo e solidale", sono ammissibili le spese organizzative.

Per le attività relative alla gestione del "Portale regionale del commercio equo e solidale", sono ammissibili le spese annuali di aggiornamento e gestione del sito.

Il contributo è pari al 100% delle spese sostenute per l'organizzazione delle iniziative dell'azione di cui trattasi.

Il progetto deve essere illustrato da una relazione tecnica, allegata alla domanda di contributo, che approfondisce i seguenti aspetti:

- Soggetti proponenti;
- Obiettivi e descrizione dell'iniziativa;
- Piano finanziario;
- Tempistica.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande in carta semplice devono essere trasmesse **dal 1 luglio 2013 al 30 settembre 2013**:

- **con raccomandata con ricevuta di ritorno a**

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Politiche di Sviluppo del Commercio
Via Fieschi n. 9 - 16121 Genova

oppure

- **con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:**

protocollo@pec.regione.liguria.it

Ai fini del rispetto dei termini precitati si tiene conto del timbro postale di spedizione della raccomandata oppure della certificazione della spedizione. A parità di data farà fede l'ora di spedizione, comprovata dalla fotocopia della ricevuta di spedizione qualora richiesta.

Le domande inviate fuori termine o attraverso una modalità diversa da quella prevista al presente punto non saranno ritenute ammissibili e verranno respinte dandone comunicazione all'interessato.

Per le domande relative alle Azioni 1-4 devono essere utilizzate le relative schede allegate, che devono essere compilate in ogni parte, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Legale Rappresentante di cui deve essere inviata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Alle domande devono essere allegati i documenti prescritti nei rispettivi modelli.

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla l.r. n. 32/2007 e dalle presenti modalità attuative.

In mancanza dei requisiti le domande non saranno ritenute ammissibili e verranno respinte dandone comunicazione all'interessato.

La priorità tra più iniziative sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande rappresentato dal timbro postale di spedizione o dalla certificazione di spedizione, comprensivo di ora.

A parità di ordine cronologico sarà data priorità alle domande che presentano forme di coordinamento o partenariato tra due o più soggetti per la realizzazione dell'iniziativa. Il coinvolgimento di un maggior numero di soggetti determina una più alta priorità.

6. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% a titolo di anticipo, contestualmente alla concessione ed all'impegno del contributo.
 - 50% a saldo ad ultimazione del progetto previa presentazione della seguente documentazione:
 - relazione consuntiva sul progetto, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
 - fotocopia delle fatture intestate all'organizzazione e degli altri titoli di spesa ammessi nelle diverse azioni, corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. contenente l'elenco dettagliato riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere attestata la conformità delle copie delle fatture agli originali, la regolarità fiscale e deve essere dichiarato che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata e a fatture pagate a saldo senza che sulle stesse siano stati praticati sconti e abbuoni.
- Per l'Azione 5 deve essere presentata la rendicontazione per ogni singolo programma, "Fiera", "Giornata" e "Portale".

Il contributo, fermo restando il limite massimo concesso, potrà essere rideterminato sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

Il saldo verrà erogato entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza di liquidazione e di tutta la documentazione richiesta.

7. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari del finanziamento sono obbligati a:

1. realizzare in modo puntuale e completo le iniziative finanziate in conformità alle finalità dichiarate in sede di istanza di contributo, fatto salvo quanto previsto al punto 9 per le modifiche.
2. conservare a disposizione della Regione Liguria, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione originale di spesa;
3. per l'azione 4: non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo dei beni oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; nel caso di proprietà di immobili, non modificare la destinazione d'uso per 10 anni;
4. comunicare tempestivamente la rinuncia all'esecuzione dei progetti con le modalità di cui al punto 8 sub 3.

8. RINUNCIA E REVOCA

1. La revoca totale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, è prevista nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione e successiva cancellazione dall'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, in riferimento al finanziamento in corso;
- sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e produzione di documenti falsi;

2. Nel caso in cui il richiedente non abbia osservato quanto disposto al punto 7 sub 3, si effettua una revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, secondo le seguenti modalità:

- si procede alla revoca parziale dell'agevolazione, proporzionalmente all'importo dei beni distolti, nel caso in cui sia salvaguardata la funzionalità della parte restante dell'intervento finanziato e i suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati spontaneamente dal beneficiario, entro 10 giorni;
- si procede ad una revoca totale del contributo nel caso in cui i trasferimenti o le modifiche siano emersi solo a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da funzionari regionali.

3. Il soggetto che intenda rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento o al finanziamento deve comunicarlo immediatamente alla Regione Liguria a mezzo lettera raccomandata. In tal caso le somme già erogate devono essere restituite entro 30 giorni gravate degli interessi legali. Analogo rimborso deve essere effettuato in caso di cessazione definitiva, a qualsiasi titolo, dell'attività dell'organizzazione.

4. Per gli interventi non ultimati, per qualsiasi motivo, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo rideterminato proporzionalmente all'iniziativa realizzata.

9. MODIFICHE DEI PROGETTI

Qualora si rendano necessarie variazioni o modifiche, entro il limite massimo della somma complessiva dichiarata ammissibile a finanziamento, prima di procedere, il soggetto beneficiario del contributo deve darne preventiva comunicazione, riportando le modifiche nel dettaglio e le relative motivazioni, alla competente struttura della Regione Liguria con lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, pena la decadenza del contributo.

Le modifiche possono essere realizzate a decorrere dalla data della comunicazione.

La competente Struttura Regionale qualora riscontri irregolarità, adotta entro 30 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle modifiche e di rimozione degli effetti delle stesse.

Non sono comunque ammesse modifiche che alterino la finalità degli interventi.

Nell'ambito di un medesimo impegno è possibile effettuare, in sede di rendicontazione, la rideterminazione dei contributi ed eventuali compensazioni tra le varie azioni nel limite massimo del 10% dell'importo.

10. NON CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO

Gli interventi per i quali sono state richieste le agevolazioni di cui al presente bando non possono essere oggetto di altri finanziamenti nazionali, regionali o comunitari concessi da enti o istituzioni pubbliche.

11. GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI

Qualora il numero delle istanze sia superiore allo stanziamento di bilancio previsto, il contributo può essere proporzionalmente ridotto al fine di poter finanziare almeno un'iniziativa per ogni tipologia d'intervento.

12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003, DEL D.P.R. N. 445/2000 E DELLA D.G.R. N. 516/2013

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si informa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Si informa altresì che, in applicazione della Legge n. 190/2012, con la D.G.R. n. 516/2013 è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità e che si dovrà procedere all'attuazione di quanto in essa contenuto sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente, qualora necessario.

- Facsimili di istanza -**ISTANZA CONTRIBUTO AZIONI 1, 2, 3, 4**

Alla Regione Liguria
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 GENOVA GE

Oggetto: Istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 32/2007.

BANDO 2013 – AZIONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a il/...../..... a (città) (prov.)
residente a (città) (prov.)
in via n.° CAP
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione:

.....

Codice fiscalePartita IVA
con sede legale nel Comune di(prov.).....
Via n.° CAP
tel. fax cell.
e-mail

CHIEDE

- ai sensi della legge regionale in oggetto, la concessione di un contributo di €..... a fronte di complessive spese ammissibili pari a €....., come specificato nella relazione tecnica allegata;
- l'erogazione dell'anticipo così come previsto al punto 6 del Bando 2013 approvato con D.G.R.n.....sul c/cn.....
IBAN.....

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell'art.75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 cit.:

- di essere iscritto nell'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

- di conoscere i criteri e le modalità attuative degli interventi di cui agli articoli 5, 6, e 7 della legge in oggetto;
- che per le spese riportate nella relazione tecnica non sono stati richiesti e/o ottenuti altri finanziamenti pubblici;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di conservare a disposizione della Regione Liguria per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
- di comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa;
- di comunicare preventivamente, pena la decadenza dal contributo, eventuali modifiche al progetto;
- (per l'azione 4) di non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo dei beni oggetto dell'intervento per un periodo di cinque anni dal completamento dell'investimento.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3, del dpr 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

Istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 32/2007.

BANDO 2013 – AZIONE 1

SOGETTO RICHIEDENTE.....

RELAZIONE TECNICA – AZIONE 1 SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
--

▪ **ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

▪ **DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

(Indicare se il progetto presenta forme di coordinamento e/o partenariato tra più soggetti e il numero di soggetti coinvolti)

Obiettivi

Motivazioni

Tempistica

Localizzazione e organizzazione dell'intervento

▪ **COSTI DEL PROGETTO**

Tutti i costi di seguito indicati devono essere comprovati da adeguati preventivi o documenti ufficiali allegati in copia alla presente domanda.

1. Produzione di materiale informativo sull'iniziativa e spese di comunicazione

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

3. Utilizzo del personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto

Attività	N. ore	Costo orario	Importo totale
			€.....
			€.....

4. Risorse esterne

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

5. Spese di trasporto del materiale

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

RIEPILOGO COSTI

Tipologia	Costo (€)
1. Materiale informativo e spese comunicazione	
2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa	
3. Ore personale	
4. Risorse esterne	
5. Spese di trasporto	
SUB - TOTALE	
Quota parte spese generali (10%)	
TOTALE PROGETTO	

FINANZIAMENTO RICHIESTO	€
--------------------------------	---------

Istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 32/2007.

BANDO 2013 – AZIONE 2

SOGGETTO RICHIEDENTE.....

RELAZIONE TECNICA – AZIONE 2 SOSTEGNO AI PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

▪ **ATTIVITÀ' DELL'ORGANIZZAZIONE**

▪ **DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

(Indicare se il progetto presenta forme di coordinamento e/o partenariato tra più soggetti e il numero di soggetti coinvolti)

Obiettivi

Motivazioni

Tempistica

Localizzazione e organizzazione dell'intervento

▪ **METODOLOGIA INNOVATIVA E PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO PER GLI STUDENTI**

▪ **COSTI DEL PROGETTO**

Tutti i costi di seguito indicati devono essere comprovati da adeguati preventivi o documenti ufficiali allegati in copia alla presente domanda.

1. Produzione di materiale didattico anche con tecnologie innovative (Audio – video)

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€
	€

2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

3. Utilizzo del personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto

Attività	N. ore	Costo orario	Importo totale
			€.....
			€.....

4. Risorse esterne

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

5. Spese di trasporto del materiale

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

RIEPILOGO COSTI

Tipologia	Costo (€)
1. Materiale didattico	
2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa	
3. Ore personale	
4. Risorse esterne	
5. Spese di trasporto	
SUB - TOTALE	
Quota parte spese generali (10%)	
TOTALE PROGETTO	

FINANZIAMENTO RICHIESTO	€
-------------------------	---------

Istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 32/2007.

BANDO 2013 – AZIONE 3

SOGGETTO RICHIEDENTE.....

RELAZIONE TECNICA – AZIONE 3 INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
--

▪ **ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

▪ **DESCRIZIONE DEL PROGETTO:**

(Indicare se il progetto presenta forme di coordinamento e/o partenariato tra più soggetti e il numero di soggetti coinvolti)

Obiettivi

Motivazioni

Area didattica (gestionale o commercio equo e solidale)

Tempistica

Localizzazione e organizzazione dell'intervento

▪ **INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE**

▪ **RECLUTAMENTO DI VOLONTARI**

▪ **COSTI DEL PROGETTO**

Tutti i costi di seguito indicati devono essere comprovati da adeguati preventivi o documenti ufficiali allegati in copia alla presente domanda.

1. Produzione di materiale didattico anche con tecnologie innovative (Audio – video)

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

3. Docenze effettuate da soggetti esterni all'organizzazione richiedente

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

4. Personale specificatamente impiegato nella progettazione del corso

Attività	N. ore	Costo orario	Importo totale
			€.....
			€.....

RIEPILOGO COSTI

Tipologia	Costo (€)
1. Materiale didattico	
2. Spese per la localizzazione dell'iniziativa	
3. Docenze	
4. Ore personale per progettazione	
SUB - TOTALE	
Quota parte spese generali (10%)	
TOTALE PROGETTO	

FINANZIAMENTO RICHIESTO	€
--------------------------------	---------

Istanza di contributo ai sensi della L.R. n. 32/2007.

BANDO 2013 – AZIONE 4

SOGGETTO RICHIEDENTE.....

**RELAZIONE TECNICA – AZIONE 4
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI**

▪ **ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

▪ **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI:**

Localizzazione degli investimenti

Obiettivi

Motivazioni

Tempistica

Organizzazione dell'intervento

▪ **PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Tutti i costi di seguito indicati devono essere comprovati da adeguata documentazione ufficiale allegata in copia alla presente domanda.

1. **Acquisto dell'immobile**

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

2. **Interventi edilizi**

Computo metrico/preventivi/	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

3. Progettazione, D.L., oneri sicurezza, collaudi (max 5% su investimenti ammissibili relativi alle opere edili e arredi)

Preventivi dei costi di progettazione, D.L. e collaudi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

4. Impianti, attrezzature, dotazioni informatiche e arredi

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

5. Software e licenze

Preventivi	Importo (al netto di IVA)
	€.....
	€.....

RIEPILOGO COSTI

Tipologia	Costo (€)
1. Acquisto immobile	
2. Interventi edilizi	
3. Progettazione, etc	
4. Impianti arredi	
5. Automezzi per vendita e somministrazione	
6. Software	
TOTALE INVESTIMENTO	

FINANZIAMENTO RICHIESTO	€
--------------------------------	---------

**ISTANZA LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
BANDO 2013 – AZIONE**
SOGGETTO RICHIEDENTE.....

Alla REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 GENOVA

Oggetto: L.R. n. 32/2007 - ISTANZA PER LA
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL
CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO
DIRIGENZIALE N. DEL
.....

Il/la sottoscritto/a
nato/a(prov.) il/...../.....
residente a (città)(prov.)
in via n.° CAP
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione:

.....

Codice Fiscale.....
con sede legale nel Comune di (prov.)
Via n.° CAP.
tel. fax cell.
e-mail

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del dpr. 445/2000 cit.,

- che ai sensi della l.r. n. 32/2007, con decreto dirigenziale n. del è stato concesso all'organizzazione un contributo per l'azione n. di €
- che l'organizzazione ha ricevuto un anticipo pari ad €
- che il progetto è stato realizzato:
 - in modo puntuale e coerente con quanto dichiarato nella domanda di contributo;
ovvero
 - con variazioni o modifiche comunicate in data, entro il limite massimo della somma complessiva dichiarata ammissibile a finanziamento, e senza che le modifiche alterino le finalità dell'intervento;
- che per lo stesso sono stati sostenuti e vengono rendicontati costi pari a €....., come risulta dalle allegate copie delle seguenti fatture:

EMITTENTE	N° E DATA FATTURA	IMPORTO

- che le copie delle fatture sono conformi agli originali;
- che le fatture sono fiscalmente regolari;
- che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
- che le fatture sono state pagate a saldo, senza che sulle stesse siano stati praticati sconti e abbuoni;
- che per le stesse spese non è stata richiesta nessun'altro finanziamento nazionale, regionale e comunitario concesso da enti o istituzioni pubbliche;
- che, in base a quanto sopra, viene pertanto richiesta la liquidazione del saldo per un importo pari ad €
- che E' *ovvero* NON E' assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 600/1973;
- che le coordinate bancarie per l'erogazione dei contributi sono le seguenti, impegnandosi a rendere note eventuali variazioni delle stesse:

Istituto di credito:	
Filiale / Agenzia	
C/C n	
Intestato a	
ABI	
CAB	
Codice IBAN (27 caratteri)	

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3, del dpr 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ALLEGATO 2)***CRITERI, MODALITÀ ATTUATIVE E BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, LETTERA G) DELLA L.R. N. 32/2007 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI*****1. OBIETTIVI DEL BANDO**

Il commercio equo e solidale rappresenta una grande opportunità per contribuire a un sistema di scambi commerciali più corretto, permettendo ai consumatori, semplicemente attraverso le loro scelte di consumo, di influenzare sia il sistema del commercio internazionale sia quello delle imprese, affinché si dirigano verso una sempre maggiore equità e sostenibilità socio-ambientale.

Gli enti pubblici in quest'ottica possono giocare un ruolo importante per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale attraverso un sempre maggior numero di utenti, anche attraverso azioni dirette nell'ambito delle politiche di acquisto, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2004/18/EC del Parlamento d'Europa e del Consiglio, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Il presente bando si propone, quindi, di diffondere i prodotti del commercio equo e solidale agevolando economicamente gli enti pubblici che inseriscono i prodotti del commercio equo e solidale nei loro acquisti, riducendo il loro onere e conseguentemente non comportando alcun aggravio di costi per l'utente finale.

Condizione necessaria per partecipare al bando è che i prezzi per l'utente finale (le famiglie per i prezzi dei pasti della ristorazione scolastica, gli utenti dei distributori automatici, etc.) non vengano aumentati.

2. BENEFICIARI E IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E

Possono beneficiare dei contributi di cui alle sotto indicate Azioni gli Enti Pubblici.

Per beneficiare dei contributi di cui alle seguenti azioni, i prodotti del commercio equo e solidale devono essere individuati facendo espresso riferimento all'art. 4 della L.R. n. 32/2007 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", che prevede la loro provenienza da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) ovvero la loro certificazione da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Tali caratteristiche di garanzia dei prodotti devono essere evidenziate in tutti gli atti formali degli enti pubblici (capitolati, affidamento di incarichi, ordini, etc.) e devono risultare dai documenti dei fornitori e comprovate in sede di rendicontazione mediante idonea documentazione.

3. AZIONI***AZIONE 6******CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'INSERIMENTO DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEI CAPITOLATI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA*****DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE**

L'azione prevede contributi per gli enti pubblici che inseriscano almeno un prodotto del commercio equo e solidale, individuato ai sensi del punto 2, nei capitolati per la ristorazione scolastica.

I capitolati devono prevedere che i prodotti del commercio equo e solidale:

- siano obbligatori: essere previsti obbligatoriamente nel menù del capitolato, ovvero per i capitolati approvati precedentemente all'uscita del presente bando, devono risultare dall'offerta vincolante presentata dall'azienda aggiudicataria;
- siano non sostituibili: la tipologia del prodotto individuata deve essere sempre del commercio equo e solidale. Pertanto nelle schede tecniche previste deve essere individuata chiaramente la caratteristica di prodotto del commercio equo e solidale;
- vengano inseriti stabilmente nel menù e non prevedano un utilizzo saltuario;
- venga fornita adeguata informazione agli studenti e alle loro famiglie sui prodotti distribuiti, sul commercio equo e solidale in generale e sul fatto che il prezzo del pasto non ha subito alcun incremento a seguito dell'inserimento di tali prodotti.

ALLEGATO 2)***CRITERI, MODALITÀ ATTUATIVE E BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, LETTERA G) DELLA L.R. N. 32/2007 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI*****1. OBIETTIVI DEL BANDO**

Il commercio equo e solidale rappresenta una grande opportunità per contribuire a un sistema di scambi commerciali più corretto, permettendo ai consumatori, semplicemente attraverso le loro scelte di consumo, di influenzare sia il sistema del commercio internazionale sia quello delle imprese, affinché si dirigano verso una sempre maggiore equità e sostenibilità socio-ambientale.

Gli enti pubblici in quest'ottica possono giocare un ruolo importante per favorire la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale attraverso un sempre maggior numero di utenti, anche attraverso azioni dirette nell'ambito delle politiche di acquisto, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2004/18/EC del Parlamento d'Europa e del Consiglio, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Il presente bando si propone, quindi, di diffondere i prodotti del commercio equo e solidale agevolando economicamente gli enti pubblici che inseriscono i prodotti del commercio equo e solidale nei loro acquisti, riducendo il loro onere e conseguentemente non comportando alcun aggravio di costi per l'utente finale.

Condizione necessaria per partecipare al bando è che i prezzi per l'utente finale (le famiglie per i prezzi dei pasti della ristorazione scolastica, gli utenti dei distributori automatici, etc.) non vengano aumentati.

2. BENEFICIARI E IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E

Possono beneficiare dei contributi di cui alle sotto indicate Azioni gli Enti Pubblici.

Per beneficiare dei contributi di cui alle seguenti azioni, i prodotti del commercio equo e solidale devono essere individuati facendo espresso riferimento all'art. 4 della L.R. n. 32/2007 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", che prevede la loro provenienza da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) ovvero la loro certificazione da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Tali caratteristiche di garanzia dei prodotti devono essere evidenziate in tutti gli atti formali degli enti pubblici (capitolati, affidamento di incarichi, ordini, etc.) e devono risultare dai documenti dei fornitori e comprovate in sede di rendicontazione mediante idonea documentazione.

3. AZIONI***AZIONE 6******CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'INSERIMENTO DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEI CAPITOLATI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA*****DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE**

L'azione prevede contributi per gli enti pubblici che inseriscano almeno un prodotto del commercio equo e solidale, individuato ai sensi del punto 2, nei capitolati per la ristorazione scolastica.

I capitolati devono prevedere che i prodotti del commercio equo e solidale:

- siano obbligatori: essere previsti obbligatoriamente nel menù del capitolato, ovvero per i capitolati approvati antecedentemente all'uscita del presente bando, devono risultare dall'offerta vincolante presentata dall'azienda aggiudicataria;
- siano non sostituibili: la tipologia del prodotto individuata deve essere sempre del commercio equo e solidale. Pertanto nelle schede tecniche previste deve essere individuata chiaramente la caratteristica di prodotto del commercio equo e solidale;
- vengano inseriti stabilmente nel menù e non prevedano un utilizzo saltuario;
- venga fornita adeguata informazione agli studenti e alle loro famiglie sui prodotti distribuiti, sul commercio equo e solidale in generale e sul fatto che il prezzo del pasto non ha subito alcun incremento a seguito dell'inserimento di tali prodotti.

Qualora il capitolato approvato dall'Ente non rispetti le sopraindicate prescrizioni, è possibile modificarlo o approvare il nuovo capitolato entro il 31/12/2013.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione prevede un contributo per l'ente pubblico, per anno di capitolato (con un massimo di 3 anni), di 1 euro a bambino per ogni singolo prodotto del commercio equo e solidale inserito nel menù a cadenza settimanale.

Se un prodotto non viene fornito settimanalmente si può prevedere la sua alternanza con altro prodotto sempre proveniente dal commercio equo e solidale.

Al massimo possono essere finanziati 2 prodotti.

Il primo prodotto deve rientrare tra i seguenti:

- banana
- snack o biscotti.

Il numero dei bambini viene calcolato sulla base del numero degli iscritti al servizio di ristorazione scolastica dell'ente pubblico per l'anno scolastico 2013/2014.

Il costo dei prodotti deve risultare all'ente pubblico da bolle di consegna o altri documenti ufficiali indicanti il quantitativo complessivo di prodotti del commercio equo e solidale oggetto del finanziamento consegnati nel mese e il relativo costo.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo concesso viene ripartito per le annualità ammesse a contributo (massimo tre anni) ed erogato con le seguenti modalità:

- la prima annualità verrà liquidata dopo la concessione del contributo, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza;
- la seconda annualità verrà liquidata a saldo entro 60 giorni dalla data di presentazione di apposita istanza e della rendicontazione relativa al primo e secondo anno di contributo che può essere presentata a partire dal 31 luglio.
- la terza annualità verrà liquidata a saldo entro 60 giorni dalla data di presentazione di apposita istanza e della rendicontazione finale.

Nella rendicontazione l'Ente deve fornire una breve descrizione dell'intervento anche dal punto di vista dei risultati ottenuti e certificare le quantità di prodotti del commercio equo e solidale distribuite.

In caso di singola annualità il contributo verrà erogato a saldo con le modalità previste per l'ultima annualità.

Non vengono finanziati gli anni di capitolato già finanziati interamente con precedenti istanze.

AZIONE 7

CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'INSERIMENTO DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE

L'azione si propone di incentivare, nel rispetto della normativa di cui alla l.r. n. 1/2007 recante "Testo Unico in materia di commercio", l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale all'interno dei distributori automatici di bevande calde e/o fredde e di alimenti vari preconfezionati situati nelle sedi di titolarità degli enti pubblici.

Sulle macchine erogatrici deve essere fornita adeguata informazione sui prodotti erogati e sul commercio equo e solidale in generale.

Il prezzo dei prodotti del commercio equo e solidale deve essere uguale a quello dei prodotti tradizionali omologhi.

I prodotti del commercio equo e solidale devono essere presenti costantemente per almeno 12 mesi consecutivi dalla data di concessione del contributo.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione finanzia un importo pari a 200 € per singola macchina erogatrice così come di seguito specificato:

- nei distributori automatici di prodotti caldi, i prodotti del commercio equo e solidale devono essere almeno 3 di cui uno obbligatoriamente il caffè in grani;
- nei distributori automatici di prodotti freddi, i prodotti del commercio equo e solidale devono essere almeno 6.

Il contributo potrà essere concesso ogni anno, dietro presentazione di apposita istanza, a condizione che i prodotti del commercio equo e solidale sopra indicati siano presenti costantemente per almeno 12 mesi consecutivi dalla data di concessione del contributo, così come riportato al punto precedente.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza attestante l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale o il posizionamento di nuove macchine erogatrici contenenti i prodotti del commercio equo e solidale secondo quanto previsto dalle presenti modalità attuative.

AZIONE 8**CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'INSERIMENTO DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE NEGLI ACQUISTI PUBBLICI****DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AZIONE**

L'azione si propone di incentivare l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito degli acquisti degli enti pubblici.

Vengono individuati i seguenti ambiti:

1. Catering e /o utilizzo di prodotti alimentari per uso interno dell'Ente, distribuzione di prodotti alimentari per iniziative sociali, coffee-break o rinfreschi che inseriscano almeno 3 prodotti del commercio equo e solidale tra: caffè, tè, cioccolato/a, zucchero di canna, succhi, snack e biscotti;
2. Corsi di cucina ed educazione alimentare organizzati dagli enti gratuitamente;
3. Regalistica relativamente a gadget consegnati in occasione di convegni, manifestazioni, seminari, iniziative sociali e similari;
4. Prodotti artigianali o destinati ad uso interno dell'Ente in occasione di convegni, manifestazioni, seminari, iniziative sociali e similari;
5. Prodotti tessili, quali indumenti da lavoro, destinati ad uso interno dell'Ente.

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

L'azione finanzia:

- il 50% del costo di acquisto dei prodotti equo-solidali utilizzati per le iniziative di cui ai succitati punti 1 e 2;
- il 25% del costo di acquisto dei prodotti equo-solidali per le iniziative di cui ai succitati punti 3, 4 e 5.

Le iniziative devono essere effettuate successivamente alla data della pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) ed entro 12 mesi dalla stessa.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati a saldo entro 60 giorni dalla data di presentazione di apposita istanza e rendicontazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande in carta semplice devono essere trasmesse **dal 1 luglio 2013 al 30 settembre 2013**:

- **con raccomandata con ricevuta di ritorno a**

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Politiche di Sviluppo del Commercio
Via Fieschi n. 9 - 16121 Genova

Oppure

- **con PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo**

protocollo@pec.regione.liguria.it

Ai fini del rispetto dei termini precitati si tiene conto del timbro postale di spedizione della raccomandata oppure della certificazione della spedizione. A parità di data farà fede l'ora di spedizione, comprovata dalla fotocopia della ricevuta di spedizione qualora richiesta.

Le domande inviate fuori termine o attraverso una modalità diversa da quella prevista al presente punto non saranno ritenute ammissibili e verranno respinte dandone comunicazione all'interessato.

Alle domande devono essere allegati i documenti prescritti nei rispettivi modelli.

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla l.r. n. 32/2007 e dalle presenti modalità attuative.

In mancanza dei requisiti le domande non saranno ritenute ammissibili e verranno respinte dandone comunicazione all'interessato.

Le domande ritenute ammissibili verranno finanziate secondo una graduatoria per singola azione basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande rappresentato dal timbro postale di spedizione o dalla certificazione di spedizione, comprensivo di ora.

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari dei contributi sono obbligati a:

- a. realizzare in modo puntuale e completo le iniziative finanziate in conformità alle finalità dichiarate;
- b. presentare le opportune rendicontazioni previste dalle singole azioni;
- c. conservare a disposizione della Regione Liguria, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione originale di spesa;
- d. comunicare tempestivamente la rinuncia all'esecuzione dei progetti con le modalità di cui al successivo punto 7.

7. RINUNCIA E REVOCA

Il soggetto che intenda rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento o al contributo deve comunicarlo immediatamente alla Regione Liguria a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it In tal caso le somme già erogate devono essere restituite entro 30 giorni gravate degli interessi legali.

8. MODIFICHE DEI PROGETTI

Qualora si rendano necessarie variazioni o modifiche, entro il limite massimo della somma complessiva dichiarata ammissibile a finanziamento, prima di procedere, il soggetto beneficiario del contributo deve darne preventiva comunicazione, riportando le modifiche nel dettaglio e le relative motivazioni, alla competente struttura della Regione Liguria con lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, pena la decadenza del contributo.

Le modifiche possono essere realizzate a decorrere dalla data della comunicazione.

La competente Struttura Regionale qualora riscontri irregolarità, adotta entro 30 giorni motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle modifiche e di rimozione degli effetti delle stesse. Non sono comunque ammesse modifiche che alterino la finalità degli interventi.

Nell'ambito di un medesimo impegno è possibile effettuare, in sede di rendicontazione, la rideterminazione dei contributi ed eventuali compensazioni tra le varie azioni nel limite massimo del 10% dell'importo.

9. FONDI DISPONIBILI

La ripartizione dei fondi tra le diverse azioni è la seguente:

- AZIONE 6: 12.000,00 € (cap. 8109);
- AZIONE 7: 1.500,00 € (cap. 8109) e € 3.000,00 (cap. 8110 per Enti dell'Amministrazione Centrale);
- AZIONE 8: 3.500,00 € cap. 8109).

Qualora si dovessero esaurire i fondi destinati ad una azione e dovesse esserci eccedenza dei fondi assegnati ad un'altra sarà possibile il trasferimento degli stessi tra le azioni medesime.

Per l'Azione 6, nel caso in cui le richieste dei contributi siano superiori alle risorse disponibili, si procederà con le seguenti modalità:

- verranno finanziati i primi due anni di capitolato seguendo la graduatoria di cui al punto 5;
- il terzo anno di capitolato verrà finanziato, seguendo la graduatoria di cui al punto 5, fino alla disponibilità dei fondi assegnati.

**- Facsimili di istanza -
ISTANZA DI CONTRIBUTO AZIONE 6 - BANDO 2013**

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 Genova

Oggetto: Legge regionale n. 32/2007 - Istanza di Contributo - Azione 6: "Contributi agli Enti Pubblici per l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale nei capitolati della ristorazione scolastica"

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

dell'ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

DICHIARA

- di aver preso visione del bando contenente i criteri e le modalità attuative degli interventi di cui all'articolo 5 lettera g) della legge in oggetto;
- di aver approvato in data un capitolato che rispetta tutte le prescrizioni del bando;
ovvero
 che verrà approvato entro il 31/12/2013 un capitolato che rispetti tutte le prescrizioni del bando;
ovvero
 che verrà modificato entro il 31/12/2013 il capitolato in essere, affinché rispetti tutte le prescrizioni del bando;
- che la durata del capitolato è di anni ;
- che risultano per l'anno scolastico n iscritti al servizio di ristorazione scolastica;
- che i prodotti del commercio equo e solidale inseriti nel menù sono i seguenti:

PRODOTTO	FREQUENZA

- che per gli anni di cui alla presente Istanza non stati concessi altri contributi negli anni precedenti a valere sulla medesima Azione;

CHIEDE

ai sensi della legge regionale in oggetto, la concessione di un contributo di € a fronte di n. iscritti alla ristorazione scolastica con un capitolato di anni

SI OBBLIGA

a rispettare tutte le prescrizioni previste dal bando in oggetto e quelle contenute nei correlati successivi provvedimenti attuativi.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ISTANZA DI CONTRIBUTO AZIONE 7 - BANDO 2013

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 Genova

Oggetto: Legge regionale n. 32/2007 - Istanza di Contributo - Azione 7: *“Contributi agli Enti Pubblici per l’inserimento di prodotti del commercio equo e solidale nei distributori automatici”*

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

dell'ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

DICHIARA

- di aver preso visione del bando contenente i criteri e le modalità attuative degli interventi di cui all'articolo 5 lettera g) della legge in oggetto;
- di voler installare/predisporre n. macchine erogatrici nei seguenti siti:
.....
.....
.....
- che in tutte le suddette macchine verranno erogati i seguenti prodotti del commercio equo e solidale:
.....
.....
.....
- che il prezzo di tali prodotti per l'utente finale è uguale a quello dei prodotti tradizionali omologhi

CHIEDE

ai sensi della legge regionale in oggetto, la concessione di un contributo di Euro a fronte di n. macchine erogatrici.

SI OBBLIGA

a rispettare tutte le prescrizioni previste dal bando in oggetto e quelle contenute nei correlati successivi provvedimenti attuativi.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ISTANZA DI CONTRIBUTO BANDO AZIONE 8 – BANDO 2013

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 Genova

Oggetto: Legge regionale n. 32/2007 - Istanza di Contributo - Azione 8: *“Contributi agli enti pubblici per l’inserimento di prodotti del commercio equo e solidale negli acquisti pubblici”*

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

dell'ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

DICHIARA

• di aver preso visione del bando contenente i criteri e le modalità attuative degli interventi di cui all'articolo 5 lettera g) della legge in oggetto e di rispettarne tutte le prescrizioni;

• di voler realizzare le seguenti iniziative:

Catering / utilizzo prodotti alimentari coffee break, rinfreschi e iniziative sociali

.....
.....
.....

Corsi di cucina ed educazione alimentare organizzati gratuitamente dagli Enti

.....
.....
.....

Regalistica

.....
.....
.....

Prodotti artigianali tessili destinati ad uso interno dell'Ente

.....
.....
.....

• che verranno utilizzati i seguenti prodotti del commercio equo e solidale di cui si indica il relativo costo:

PRODOTTO	COSTO	% di finanziamento (25% o 50%)

CHIEDE

ai sensi della legge regionale in oggetto, la concessione di un contributo di € a fronte del costo di € relativo ai prodotti del commercio equo e solidale;

SI OBBLIGA

a rispettare tutte le prescrizioni previste dal bando in oggetto e quelle contenute nei correlati successivi provvedimenti attuativi.

LUOGO E DATA**IL DICHIARANTE***(Firma per esteso e leggibile)*

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ISTANZA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AZIONE 6 – BANDO 2013

REGIONE LIGURIA
 Settore Politiche di Sviluppo
 del Commercio
 Via Fieschi n. 9
 16121 Genova

Oggetto: L.R. n. 32/2007 – ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO di cui al decreto dirigenziale n. del, concesso per l'AZIONE 6: *“Contributi agli enti pubblici per l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale nei capitolati della ristorazione scolastica”*

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....
 dell'ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

beneficiario, ai sensi della legge regionale e del decreto in oggetto, del contributo di seguito specificato per l'Azione 6:

CONTRIBUTO CONCESSO €

ANNUALITÀ

RICHIEDE

ai sensi della D.G.R. n. del, all. 2 – punto 3, l'erogazione della tranche del contributo concesso come di seguito specificato (indicare l'annualità):

Prima annualità pari a €
 Seconda annualità /annualità unica pari a €

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 cit.:

- che i prodotti del commercio equo e solidale inseriti nel menù sono i seguenti:

PRODOTTO	FREQUENZA

- che e' ovvero non e' assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 600/1973;
- che il numero di contabilità speciale su cui effettuare l'accredito per l'erogazione del contributo è il seguente:

ALLEGA

(Se previsto) la rendicontazione che certifica le quantità di prodotti del commercio equo e solidale distribuite e fornisce una breve descrizione dell'intervento anche dal punto di vista dei risultati ottenuti.

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3, del dpr 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ISTANZA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AZIONE 7 – BANDO 2013

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 Genova

Oggetto: L.R. n. 32/2007 - ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI al decreto dirigenziale n. del, concesso per L’AZIONE 7: *“Contributi agli enti pubblici per l’inserimento di prodotti del commercio equo e solidale nei distributori automatici”*

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

dell’ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

beneficiario, ai sensi della legge regionale e del decreto in oggetto, del contributo di seguito specificato;

RICHIEDE

ai sensi della D.G.R. n. del, all. 2 – punto 3, l’erogazione del contributo concesso per l’AZIONE 7 per un importo complessivo di €.....

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 cit.:

- di aver installato / predisposto n. macchine erogatrici nei seguenti siti:
.....
.....
.....
.....
- che in tutte le suddette macchine verranno erogati i seguenti prodotti del commercio equo e solidale:
.....
.....
- che il prezzo di tali prodotti per l’utente finale è uguale a quello dei prodotti tradizionali omologhi

- che E' ovvero NON E' assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 600/1973
- che il numero di contabilità speciale su cui effettuare l'accredito per l'erogazione del contributo è il seguente:

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3, del dpr 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

ISTANZA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AZIONE 8 – BANDO 2013

REGIONE LIGURIA
Settore Politiche di Sviluppo
del Commercio
Via Fieschi n. 9
16121 Genova

Oggetto: L.R. n. 32/2007 - Istanza per la
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO di
cui al decreto dirigenziale n. del
....., concesso per l'AZIONE 8:
*“Contributi agli enti pubblici per
l’inserimento di prodotti del commercio
equo e solidale negli acquisti pubblici”*

Il Sottoscritto.....

in qualità di DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

.....

dell'ENTE

Indirizzo:.....

Tel Fax

e-mail

beneficiario, ai sensi della legge regionale e del decreto in oggetto, del contributo di seguito specificato;

RICHIEDE

ai sensi della D.G.R. n. del, all. 2 – punto 3, l'erogazione del contributo concesso per l'AZIONE 8 per un importo complessivo di €

A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, andrà incontro alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. medesimo, dai benefici eventualmente ottenuti,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 cit.:

- di aver realizzato nei 12 mesi successivi alla data di concessione del contributo le seguenti iniziative:

.....
.....
.....

- che sono stati utilizzati i seguenti prodotti del commercio equo e solidale, di cui si indica il relativo costo e di cui viene presentata apposita rendicontazione:

PRODOTTO	COSTO

- che E' *ovvero* NON E' assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 600/1973;
- che il numero di contabilità speciale su cui effettuare l'accredito per l'erogazione del contributo è il seguente:

LUOGO E DATA

IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e leggibile)

.....

.....

N.B.: la firma viene apposta dal dichiarante allegando fotocopia del documento di identità, ai sensi dell'art.38, comma 3, del dpr 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. 196/2003: i dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.196 cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la modifica, la rettifica, l'integrazione, o la cancellazione.

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA,
FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE**

24.04.2013 **N. 2015**

Cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio Active Cells s.r.l. con sede in Genova c/o C.B.A. - Torre D - Largo Rosanna Benzi, 10.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento CE n.178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n.852/2004, n.853/2004, n.854/2004, n.882/2004 e 765/2008, loro modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009 che all'articolo 40 prevede che:

- a) i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari devono essere iscritti in appositi elenchi regionali;
- b) con Accordo Stato-Regioni si provvederà a fissare le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione negli elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi;

VISTA la deliberazione G.R. n. 169 del 17 febbraio 2012 con la quale sono state approvate specifiche modalità operative per l'iscrizione, l'aggiornamento, la cancellazione dall'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, alla luce dell' Accordo n. 78/CSR dell'8 luglio 2010 recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 24 maggio 2011 e attribuita l'istruttoria del procedimento alla ASL competente per territorio;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 2948 del 23 agosto 2012 con il quale si è provveduto all'iscrizione del Laboratorio ACTIVE CELLS S.R.L. con sede in Genova c/o C.B.A. - Torre D - Largo Rosanna Benzi, 10 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 17 febbraio 2012;

ATTESO CHE l'iscrizione presuppone il rispetto dei requisiti previsti dalla richiamata D.G.R. 169/12 e il mantenimento degli stessi nel corso del tempo;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'accreditamento del laboratorio nel corso del tempo da parte dell'ente accreditante è pertanto necessario perché sia mantenuta l'iscrizione del laboratorio stesso nell'elenco regionale;

ATTESO che il Laboratorio ACTIVE CELLS S.R.L. ha rinunciato all'accreditamento, dandone comunicazione alla A.S.L. n. 3 - Genovese e alla Regione e ha trasmesso alla A.S.L. n. 3 in data 4 aprile 2013 comunicazione dell'ente accreditante ACCREDIA, prot. n. S9559/13/ST/ab del 21.3.2013, di presa d'atto della rinuncia del Laboratorio stesso all'accreditamento per la conseguente cancellazione dall'elenco dei laboratori accreditati, allegata quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Atteso che successivamente alla presa d'atto anzidetta ACCREDIA ha provveduto a cancellare il Laboratorio ACTIVE CELLS S.R.L. dall'elenco dei laboratori accreditati nel quale era iscritto con il numero di accreditamento 1047, talché dalla consultazione dell'elenco medesimo non risulta più presente;

RITENUTO pertanto che, non sussistendo i requisiti previsti, si deve procedere alla cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le indu-

strie alimentari del Laboratorio ACTIVE CELLS S.R.L con sede in Genova c/o C.B.A. – Torre D – Largo Rosanna Benzi, 10, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 169 del 17 febbraio 2012;

RITENUTO di pubblicare per estratto nel B.U.R.L. il presente provvedimento ed aggiornare nel sito internet www.liguriainformasalute.it l'elenco dei laboratori iscritti e delle relative prove accreditate sulla base della suddetta cancellazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e s.m.i., in materia di competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli consiliari;

DECRETA

- di procedere, per i motivi espressi in premessa, alla cancellazione dell'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari del Laboratorio ACTIVE CELLS S.R.L con sede in Genova c/o C.B.A. – Torre D – Largo Rosanna Benzi, 10;
- di provvedere al conseguente aggiornamento dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari nel sito internet www.liguriainformasalute.it;
- di far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il presente provvedimento ed aggiornare nel sito internet www.liguriainformasalute.it l'elenco dei laboratori iscritti e delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento sulla base della suddetta cancellazione.

Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dall'anzidetta comunicazione.

IL DIRIGENTE
Daniele Zappavigna

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA

10.05.2013

N. 2024

Regolamento CE 1198/2006. Interventi nei settori Pesca e Acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Asse 2, misura 2.3, approvazione rimodulazione progetto 01/TR/2011/LI ed impegno euro 55.210,96 a favore di Poliartigiana srl..

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale 09/01/2009 n. 1 "Reg. CE n. 1198/2006 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal FEP 2007-2013. Approvazione bandi contenenti criteri e modalità per la concessione contributi per le misure 1.3, 2.1, 3.3";
- la deliberazione della Giunta regionale 21/01/2011 n. 55 "Reg. CE n. 1198/2006 - Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dallo FEP 2007-2013. Modifiche ed integrazioni al bando regionale (DGR 1/09) per l'anno 2011";
- il decreto del Dirigente n. 2713 del 07/10/2011, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati per l'annualità 2011 per l'asse 2, misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione", tra i quali al numero due della graduatoria vi è il progetto presentato dal "Poliartigiana srl" (progetto 01/TR/2011/LI) "Realizzazione di un laboratorio arti-

gianale per preparazione di prodotti a base di pesca” per una spesa complessiva ammissibile pari ad € 193.396,37;

- il Decreto del Dirigente n. 3868 del 30/12/2011, con il quale si è provveduto all’impegno delle spettanti risorse ai primo progetto in graduatoria;

Considerato che:

- il suddetto progetto 01/TR/2011/LI, sebbene ammissibile, non ha trovato copertura finanziaria per insufficienza di fondi nell’annualità 2011 (Decreto del Dirigente n. 3868 del 30/12/2011);
- con nota del 03/10/2012 (prot. reg. PG/2012/148335 del 19/10/2012) il beneficiario del primo progetto della graduatoria 2011 ha comunicato formale rinuncia, a seguito della quale, con Decreto del Dirigente n. 4727 del 14/12/2012, si è provveduto alla revoca del contributo di € 55.210,96;
- il punto 4 lettera b) del bando, di cui alla DGR 1/2009, prevede che “le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi potranno essere finanziate con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, o a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura così come definito al successivo paragrafo”;
- con nota PG/2012/182882 del 27/12/2012 la Regione Liguria ha richiesto alla società “Poliartigiana srl” la disponibilità a realizzare il progetto presentato, eventualmente rimodulandolo in considerazione del contributo resosi disponibile fatto salvo il rispetto dell’intervento originariamente presentato;
- con le note del 23/01/2013 (prot. reg. PG/2013/17606 del 30/01/2013) e 25/01/2013 (prot. reg. PG/2013/14782 del 25/01/2013) la società “Poliartigiana srl” ha dichiarato il proprio interesse a portare a termine il progetto presentato, comunicando contestualmente la rimodulazione del progetto stesso, riducendo la spesa preventivata ad € 148.975,00;
- la variante e rimodulazione al progetto proposta, come previsto al punto 13 del bando, consente:
 - o il mantenimento della coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e dei requisiti di ammissibilità;
 - o il mantenimento del punteggio di merito assegnato, consentendo la permanenza dell’iniziativa stessa nella graduatoria;
 - o una realizzazione del progetto non inferiore al 50% della spesa inizialmente ammessa;
- dalla valutazione delle spese previste risulta ammissibile la spesa di € 148.975,00 per la quale è possibile corrispondere il contributo di € 55.210,96 pari alle risorse disponibili (contributo inferiore al 40% della spesa ammissibile);

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e ai sensi del punto 4 lettera b) del bando (DGR 1/2009), di provvedere a impegnare il contributo di € 55.210,96 a favore di “Poliartigiana srl” per la realizzazione del progetto 01/TR/2011/LI, come di seguito specificato:

Capitolo 2622	Quota UE	€ 27.605,48
Capitolo 2627	Quota Stato	€ 22.084,38
Capitolo 2618	Quota Regione	€ 5.521,10

Visto il comma 5 dell’art.86 della l.r.15/02;

Vista la l.r. n. 52 del 21/12/2012 concernente il bilancio di previsione per l’anno 2013;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa citati, nell’ambito del programma FEP 2007-2013, misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione” il progetto rimodulato 01/TR/2011/LI presentato dalla società “Poliartigiana srl”, per una spesa complessiva di **€ 148.975,00**;
2. di ammettere a contributo il progetto suddetto per una spesa complessiva di **€ 148.975,00** per la quale è possibile corrispondere il contributo di **€ 55.210,96** pari alle risorse disponibili (contributo inferiore al 40% della spesa ammissibile):

RICHIEDENTE	CONTRIBUTO PUBBLICO MASSIMO CONCEDIBILE	IMPORTO RICHIESTO €	SPESA AMMESSA €	CONTRIBUTO CONCEDIBILE €	CONTRIBUTO CONCESSO €
Poliartigiana srl	40%	148.975,00	148.975,00	55.210,96	55.210,96

3. di autorizzare le spese per la concessione dei contributi di cui alla tabella seguente:

RICHIEDENTE	CONTRIBUTO CONCESSO €	Quote FEP da impegnare		
		Quota UE €	Quota Stato €	Quota Regione €
Poliartigiana srl	55.210,96	27.605,48	22.084,38	5.521,10

4. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad impegnare, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale n. 42/77, l'importo complessivo di €55.210,96, così ripartito:

U.P.B. 2.212 - Cap. 2622 "Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dalla Ue per il Fondo europeo per la pesca 2007-2013" per **€27.605,48**,

U.P.B. 2.212 - Cap. 2627 "Trasferimenti ad imprese dei fondi provenienti dallo Stato per il Fondo europeo per la pesca 2007-2013" per **€22.084,38**,

U.P.B. 2.212 - Cap. 2618 "Trasferimenti ad imprese di quota del cofinanziamento regionale al Fondo europeo per la pesca 2007/2013" per **€5.521,10**,

del bilancio del corrente anno – competenza a favore dei soggetti sottoindicati, imputando la spesa come segue:

Poliartigiana srl, Via XXIV Maggio, 69 – 19124 La Spezia – C.F. 01071210114

Cap 2622 quota Ue	€ 27.605,48
Cap 2627 quota Stato	€ 22.084,38
Cap 2618 quota Regione	€ 5.521,10

5. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad aumentare in entrata i seguenti accertamenti:

€27.605,48 quota UE sul cap. 1905 acc. n. 465/2013;

€22.084,38 quota stato sul cap. 1906 acc. n. 466/2013;

6. di provvedere alla liquidazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 42/77, secondo le modalità previste dall'art. 16 allegato C della suddetta DGR 55/2011;

7. di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alla ritenuta di acconto di cui all'articolo 28 del DPR 29.09.1973 n. 600;

8. di disporre nei confronti del beneficiario il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 della citata DGR 1/2009;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Si attesta che è stato assolto il debito informativo di cui all'art. 16 della l.r. 2/2006;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente atto.

Il DIRIGENTE
Gloria Manaratti

**DECRETO DEL DIRIGENTE STRUTTURA GIUNTA VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE SETTORE****08.05.2013****N. 2025**

Procedura di verifica/screening ex art.10 l.r.38/98 e art. 20 D.Lgs 152/06. Progetto Imp. derivaz. idroelettrica a salto concentrato sul T. Sturla in loc. S. Pietro, Com. Carasco (GE). Proponente: ECOPOWER Srl, Busalla. Improcedibilità.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto relativo a un Impianto di derivazione idroelettrica a salto concentrato sul T. Sturla in loc. S. Pietro, Comune di Carasco (GE) presentato dalla Società ECOPOWER Srl, Via Vittorio Veneto,70/4 16012 Busalla (GE), risulta non procedibile in quanto l'area interessata al progetto presenta situazioni di criticità geomorfologica ed idraulica ed è in corso uno Studio finanziato dalla R.L. con DGR 1557/2010 per la progettazione di lavori di riprofilatura del T.Sturla, comprendente il tratto dove si vuole realizzare l'intervento, in cui si dovrà verificare se la briglia esistente possa causare condizionamenti rispetto alla riduzione del rischio;
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il DIRIGENTE

Roberto Boni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE****10.05.2013****N. 2032**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 all'Associazione Bagni Marini di Spotorno (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio boe di segnalazione e ormeggio natanti.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Associazione Bagni Marini di Spotorno, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Spotorno, Via Cavour, 22, all'immersione nel tratto di mare antistante il Comune di Spotorno, entro la distanza di circa 300 m dalla costa, di corpi morti di cemento del peso non superiore a 50 Kg ai fini del posizionamento delle boe di segnalazione delle

acque di balneazione, di corsie di lancio e gavitelli di ormeggio, così come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Spotorno, al Comune di Bergeggi, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale di Savona dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure;
- la posa di tutti i corpi morti sia realizzata avendo cura di individuare per quanto possibile aree non occupate da piante di Posidonia oceanica e di evitare nelle aree limitrofe all'habitat l'uso di catenarie;
- l'intervento sia adeguatamente documentato attraverso una relazione contenente le fotografie dei corpi morti e del sistema di ancoraggio delle boe, che attesti la posa dei manufatti all'interno del SIC; la relazione dovrà contenere tutti gli elementi sufficienti a valutare puntualmente i siti in cui i manufatti possano arrecare sollecitazioni meccaniche al posidonieto;
- la relazione di cui al punto precedente, contenente la segnalazione degli eventuali punti critici, sia trasmessa entro 45 giorni dall'inizio delle attività di immersione in mare alla Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque ed al Comune di Bergeggi;
- per l'annualità 2014 sia presentata una comunicazione di ripristino dell'intervento che preveda di adottare, per tutti i punti di immersione ove la relazione dell'annualità 2013 abbia evidenziato, anche alla luce delle valutazioni di merito del Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque, possibili criticità per la salvaguardia del SIC nel medio e lungo periodo, una soluzione di ancoraggio idonea a risolvere la problematica;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Spotorno, al Comune di Bergeggi, al Dipartimento Provinciale di Savona dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
09.05.2013 **N. 2036**

Procedura di verifica/screening ex art. 19 l.r. 38/98 e art 20 D.Lgs 152/06. Progetto p.2931-Protezione passeggiata di Voltri in destra idraulica torrente Leira Comune di Genova. Proponente: Autorità Portuale di Genova. No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto p.2931-Protezione passeggiata di Voltri in destra idraulica torrente Leira Comune di Genova, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi

dell'art.10 della l.r. 38/1998 e s.m. e i., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Il pennello in foce del torrente Leira dovrà essere spostato verso ovest e proporzionalmente allungato al fine di consentire un ampliamento della spiaggia emersa sul lato sopraflutto sufficiente a dissipare l'energia ondosa incidente sulle strutture della passeggiata. L'ampliamento di cui sopra potrà essere aiutato eventualmente tramite ripascimento artificiale. Lo spostamento del pennello non dovrà influire negativamente sulla formazione della barra di foce del torrente Leira
 - b) L'entità dello spostamento del pennello nel rapporto allungamento/spostamento dovrà essere accuratamente studiato e modellato in modo da rendere massima l'efficacia dell'opera in termini di ampliamento della spiaggia annullando gli effetti negativi indotti sul deflusso del Leira e minimizzando la perdita di spiaggia emersa., dopo aver valutato, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i, con gli uffici competenti della Provincia di Genova la soluzione per il miglior deflusso del Leira in sede di rilascio del Nulla-Osta idraulico;
 - c) Il pennello al centro della cella litoranea dovrà essere stralciato dal progetto in quanto non è stata prodotta la documentazione necessaria a valutare le condizioni meteo marine e paesaggistiche per la sua realizzazione;
 - d) l'intervento dovrà farsi carico della demolizione della difesa provvisoria attualmente esistente, con eventuale riutilizzo dei massi nell'ambito del pennello alla foce del torrente Leira;
2. che:
- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98 e s.m. e i.;
 - b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - c) la documentazione di cui al precedente punto 1. lettere a), b), c) e d) dovrà essere inviata al Settore V.I.A. successivamente all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
 - d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Roberto Boni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA,
FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE**
16.05.2013 **N. 2074**

L.R. 46/84 e L.R. 38/96 "Tutela sanitaria delle attività sportive". Revoca della autorizzazione alla certificazione di idoneità sportiva agonistica e nuovo rilascio di autorizzazione alla Dott.ssa Paola FILIPPA.

IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA

1. Di prendere atto delle note della Dott.ssa Paola FILIPPA volte alla comunicazione della cessazione attività e successiva nuova richiesta di autorizzazione attività in sede operativa diversa;
2. Di prendere atto delle Determinazioni del Direttore della SC ISP della ASL 3 Genovese n. 188 del 4/02/2013 di revoca all'autorizzazione e n. 500 del 2/04/2013 di nuova autorizzazione al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica alla Dott.ssa Paola FILIPPA presso il Laboratorio Albaro – sito in Genova – P.zza H. Dunant, 4/30;
3. Di dare atto che la Dott.ssa Paola FILIPPA svolgerà la propria attività nei giorni e con l'orario di seguito indicato: il martedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 – il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 – il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00 – il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
4. Di procedere, ai fini della cancellazione e immediata reinscrizione nell'elenco dei Medici autorizzati al rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, al mantenimento per la Dott.ssa Paola FILIPPA del numero di codice identificativo – 03057;
5. Di inviare il presente Decreto del Dirigente al BURL per la relativa pubblicazione per estratto.

IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
17.05.2013 **N. 2082**

Nulla-osta trasferimento titolarità autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di ardesia denominata "CAIO", in Comune di Orero (Genova), dalla ditta Ardesia Biggio s.r.l. alla ditta L.S.A. di Garbarino Davide & c. S.n.c..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. n° 12/2012, il nulla-osta al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di ardesia denominata "CAIO", in Comune di Orero (Genova), dalla Ditta Ardesia Biggio S.r.l., a favore della Ditta L.S.A. Lavagne Scolastiche in Ardesia di Garbarino Davide & C. S.n.c. (cod. Fisc. 02846950109), con sede in Cicagna (Genova), Via Piane, 97, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 2) - Di stabilire che restano fermi a carico della Ditta L.S.A. Lavagne Scolastiche in Ardesia di Garbarino Davide & C. S.n.c. tutti gli oneri e le prescrizioni stabiliti nel provvedimento n° 3529/2007, con la quale è stato rilasciato il rinnovo con contestuale variante al programma di coltivazione della cava in oggetto.
- 3) - Di dare atto che la validità dell'autorizzazione rilasciata con il provvedimento n° 3529/2007, sia per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/2012, sia per il vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha efficacia fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli abilitativi, in coerenza alla disposizione di cui all'art. 28, comma 3, della citata l.r. n° 12/2012.

- 4) - Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), della l.r. n. 12/2012, che sono da considerarsi elementi essenziali, il variare dei quali comporta l'assoggettamento alle procedure di cui al comma 1, dell'art. 12, della l.r. n° 12/2012, gli interventi individuati dalla D.G.R. n° 1623/2012.
- 5) - Di stabilire che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione al Comune interessato per territorio, da parte della Ditta L.S.A. Lavagne Scolastiche in Ardesia di Garbarino Davide & C. S.n.c., ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della l.r. n° 12/2012, e in coerenza con i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n° 1492 del 7 dicembre 2012, di un deposito cauzionale pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), la cui restituzione avrà luogo al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti; copia della fidejussione, controfirmata dal Comune, deve essere trasmessa alla Regione.
- 6) - Di disporre altresì che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 7) - Di avvisare che:
- a) la Ditta esercente è tenuta a versare al Comune interessato per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. n° 12/2012;
- b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

14.05.2013

N. 2140

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ANZIANI VADESE", con sede in Vado Ligure (SV), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2013 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2011 n. 847, l'Associazione "Anziani Vadese", con sede in Vado Ligure, C.F. 92027780094;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;

3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Anziani Vadese", con sede in Vado Ligure (SV);

4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

14.05.2013

N. 2141

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettanti Pesca Nervi", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettanti Pesca Nervi", con sede in Genova, C.F. 80103010106;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Gruppo Sportivo Dilettanti Pesca Nervi", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**14.05.2013****N. 2142**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Ricerche Emato Oncologiche- A.R.E.O.", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Ricerche Emato Oncologiche - A.R.E.O.", con sede in Genova, C.F. 95031840101;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Ricerche Emato Oncologiche- A.R.E.O.", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria:

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**14.05.2013****N. 2143**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "P.A. Antonio Burlando", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "P.A. Antonio Burlando", con sede in Genova, C.F. 80035790106;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "P.A. Antonio Burlando", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

14.05.2013

N. 2144

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "IL PONTE"- Associazione di mediatori interculturali-, con sede in Savona, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "IL PONTE"-Associazione di mediatori interculturali-, con sede in Savona, C.F. 92088060097;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "IL PONTE", "-Associazione di mediatori interculturali-, con sede in Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**16.05.2013****N. 2145**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Endas-Circolo Ricreativo La Capanna", con sede in Varese Ligure (SP), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2013 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2011 n. 847, l'Associazione "Endas-Circolo Ricreativo La Capanna", con sede in Varese Ligure (SP), C.F. 91014410111;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Endas-Circolo Ricreativo La Capanna", con sede in Varese Ligure (SP);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**16.05.2013****N. 2146**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "ALYR-Amici Losev Yuri Rasskazovo", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "ALYR-Amici Losev Yuri Rasskazovo", con sede in Genova, C.F. 95056320104;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato, a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Amici Losev Yuri Rasskazovo", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

16.05.2013

N. 2147

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Frontalierato LAB", con sede in Prelà (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Frontalierato LAB", con sede in Prelà (IM), C.F. 91036410081;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato, a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Frontalierato LAB", con sede in Prelà (IM);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE
Elena Magni

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE****15.05.2013****N. 2150**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 alla Società APM Terminals S.p.A. per la realizzazione di un'area provvisoria di cantiere funzionale alla costruzione della nuova piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 la Società APM Terminals in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Via Tommaseo, 44 a Vado Ligure, all'immersione di circa 1000 metri cubi di tout-venant di cava e di due tubazioni di 2 metri di diametro presso la foce del Torrente S. Elena in Comune di Vado Ligure, così come mostrato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, fermo restando quanto previsto dall'art. n. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto della seguente prescrizione:
 - sia data preventiva comunicazione dell'inizio dell'attività alla Capitaneria di Porto di Savona, al Comune di Vado Ligure ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L.;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, alla Capitaneria di Porto di Savona, al Comune di Vado Ligure ed all'Autorità Portuale di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

Il DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE****16.05.2013****N. 2162**

Autorizzazione ai sensi art. 109 D.Lgs. 152/06 alla Mestel Safety S.r.l. di S. Olcese (GE), per immersione in mare di due "biosfere" per avvio sperimentazione coltivazione subacquea e monitoraggio video presso fondali antistanti Comune di Noli.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Mestel Safety S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. corr. in S. Olcese (GE), Via Arvigo, 2, all'immersione nel tratto di mare antistante il Comune di Noli (SV), entro la distanza di circa 100 m dalla costa, di due "biosfere" in vinile trasparente per avvio sperimentazione di coltivazione subacquea del basilico e monitoraggio video in continuo dell'esperimento e due telecamere a brandeggio tramite web al fine di monitorare l'intera area delle biosfere e del ripiano, così come mostrato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Noli, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L.;
 - B. le strutture immerse siano rimosse alla fine della stagione balneare e il fondale venga liberato da ogni residuo utilizzato per l'operazione oggetto della presente autorizzazione; al termine di tale operazione, dovranno essere effettuate delle foto o video del fondale interessato dall'intervento da inviare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque entro 45 giorni;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Noli, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
20.05.2013 **N. 2193**

Approvazione della Convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bergeggi, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e

- attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
 - l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
 - l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
 - l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” e ss.mm.ii.;
 - l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
 - l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
 - gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
 - la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;
- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 17 maggio 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Bergeggi ha formalmente approvato, con delibera della Giunta comunale n. 30 del 27 marzo 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bergeggi per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare la bozza di convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Bergeggi della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bergeggi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Bergeggi;

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo degli allegati al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE
PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Bergeggi n. 30 del 27 marzo 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Bergeggi, codice fiscale _____, avente sede a Bergeggi (SV) in Via De Mari, 28 D, rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in Bergeggi, Via De Mari, 28 D;

premessi che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;
- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di

gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(premesse)

I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura-UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2

(oggetto)

La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Bergeggi relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA;

1. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Bergeggi previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Bergeggi aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Bergeggi, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.

3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Bergeggi si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Bergeggi dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13

(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi</p> <p>_____</p>	<p>per il Comune di Bergeggi Il Sindaco</p> <p>_____</p>
--	--

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE **20.05.2013**

N. 2194

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bonassola, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione - quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della

Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni - quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 17 maggio 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione - quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Bonassola, ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bonassola n. 9 del 29 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bonassola per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Bonassola della Provincia della Spezia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bonassola, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Bonassola;

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell'allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA
TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno duemilatredecim, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bonassola n. 9 del 29 aprile 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Bonassola, codice fiscale _____, avente sede a _____ in Via _____, rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____;

premessi che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del mede-

simo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(premesse)

I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2
(oggetto)

La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Bonassola relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA;

1. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Bonassola previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Bonassola aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Bonassola, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi

dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Bonassola si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Bonassola dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____	per il Comune di Bonassola Il Sindaco _____ _____
--	---

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
20.05.2013 **N. 2195**

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Bordighera, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione - quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri,

la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni - quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 17 maggio 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione - quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Bordighera ha formalmente approvato, con delibera del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 34 del 3 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Commissario Prefettizio alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bordighera per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare la bozza di convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Bordighera della Provincia di Imperia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema della convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Bordighera, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Commissario Prefettizio del Comune di Bordighera;

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo degli allegati al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

Il DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA, LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della Delibera del Commissario Prefettizio adottata con poteri della Giunta Comunale del Comune di Bordighera n. 34 del 3 aprile 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Bordighera, codice fiscale _____, avente sede a _____ in Via _____, rappresentato dal Commissario Prefettizio Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____;

premesse che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di €500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Bordighera relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a €500.000,00 al netto dell'I.V.A.;

1. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Bordighera previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà

del Comune di Bordighera aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Bordighera, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della

procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Bordighera si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Bordighera dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'arti-

colo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____</p>	<p>per il Comune di Bordighera Il Commissario Prefettizio Sig. _____ _____</p>
---	--

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
20.05.2013 **N. 2196**

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Pignone, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione – quadro la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la

Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni - quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 17 maggio 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione - quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Pignone ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Pignone per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Pignone della Provincia della Spezia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Pignone, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Pignone.

È AUTORIZZATA la trasmissione del precedente provvedimento comprensivo dell'allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

Il DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA, LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Pignone n. 9 del 30 aprile 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Pignone, codice fiscale _____, avente sede a _____ in Via _____, rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____;

premessi che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di €500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (premesse)

I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2 (oggetto)

La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Pignone relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a €500.000,00 al netto dell'IVA;

1. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Pignone previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Pignone aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R. in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Pignone, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della

procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Pignone si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Pignone dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____</p>	<p>per il Comune di Pignone Il Sindaco _____ _____</p>
---	--

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE **20.05.2013** **N. 2197**

Approvazione della convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Triora, attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, La Regione Liguria e l'A.N.C.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione - quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri,

la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Regionale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni - quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 17 maggio 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione - quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Triora ha formalmente approvato, con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Triora n. 25 del 7 maggio 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema di convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Triora per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema di convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Triora della Provincia di Imperia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Triora, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Triora.

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo degli allegati al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA
TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno duemilatredici, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi 15 – Genova, in forza della del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Triora n. 25 del 7 maggio 2013,

TRA

la S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Triora, codice fiscale _____, avente sede a _____ in Via _____, rappresentato dal Sindaco Sig. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____;

premessi che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(premesse)

I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2
(oggetto)

La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Triora relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'I.V.A.;

1. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Triora previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà

del Comune di Triora aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Triora, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della

procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.

2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Triora si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Triora dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'arti-

colo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi</p> <hr/>	<p>per il Comune di Triora Il Sindaco</p> <hr/> <hr/>
---	---

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**21.05.2013****N. 2201**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Federazione Italiana Escursionismo", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Federazione Italiana Escursionismo", con sede in Genova, C.F. 80053490100;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Federazione Italiana Escursionismo", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**27.05.2013****N. 2207**

Annullamento in autotutela del D. D. n. 1236 del 15.03.2013 relativo alla procedura di verifica screening ex art. 10 l.r. n. 38/98 e s.m.i. per l'impianto minieolico da 150 kW da installarsi in loc. Forte Monte Guano Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. l'annullamento, in autotutela, del Decreto Dirigenziale n. 1236 del 15 marzo 2013, di non assoggettamento a VIA del progetto relativo alla realizzazione di un aerogeneratore minieolico della potenza installata di 150 kW in Genova Borzoli, zona ex via Paradiso ed ex tiro a volo (GE) presentato dalla

Ditta P.E.S.E.A. Liguria Azienda Agroenergetica di Sandro Ottonello, Via Forte Monte Guano n. 8 – 16153 Genova, in quanto la procedura di verifica screening è stata avviata successivamente all'entrata in vigore della DCR 25/2012 che sanciva l'inserimento del punto "x septies) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 kW" nell'allegato 2 della l.r. 38/98 e s.m.i. e pertanto il progetto di cui sopra, previsto in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, doveva essere sottoposto alla procedura di VIA regionale;

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2208**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di diabase denominata "Tana dei Banditi", in Comune di Genova (Genova), a favore della ditta Cave Marchisio S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di diabase denominata "TANA DEI BANDITI", in Comune di Genova (Genova) - in sostituzione di quello approvato con provvedimento n° 1479 dell'8 giugno 2011 - a favore della Ditta Cave Marchisio S.p.A. (Cod. Fisc. 00112080098), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Toirano (Savona), Via Provinciale, 1R, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;

- d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2209**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di anfibolite denominata "Beata", in Comune di Albisola Superiore (Savona), a favore della F.lli Pastorino s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di anfibolite denominata "BEATA", in Comune di Albisola Superiore (Savona) - in sostituzione di quello approvato con provvedimento n° 900 del 13 aprile 2011 - a favore della Ditta F.lli Pastorino S.r.l. (Cod. Fisc. 00130150097), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Albisola Superiore (Savona) - Loc. Beata, Via R. Poggi, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
- d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal

D.Lgs. n° 117/2008.

- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2210**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Bergamasca", in Comune di Ventimiglia (Imperia), della ditta F.lli Carminati S.p.A. - Cava Bergamasca.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "Bergamasca", in Comune di Ventimiglia (Imperia), a favore della Ditta F.lli Carminati S.p.A. - Cava Bergamasca (Cod. Fisc. 00224540161), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo (Bergamo), Via per Orio, 18, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà comunque eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.

- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2211**

Integrazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione cava di calcare denominata "Cave Rosse", in Comune di Imperia, approvato con provvedimento n. 3008/2011 - ai sensi art. 5 d.lgs 30 maggio 2008, n. 117 - a favore della ditta Cave Littardi s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, le integrazioni fornite a completamento del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "CAVE ROSSE", in Comune di Imperia (Imperia), a suo tempo approvato con provvedimento n° 3008/2011 a favore della Ditta Cave Littardi S.r.l. (Cod. Fisc. 01424670089), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Imperia (Imperia), Viale Matteotti, 17, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" così come modificato con le integrazioni allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione dei Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.

- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2212**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Gneo", in Comune di Genova, a favore della ditta Cave Ghigliazza s.r.l..

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "GNEO", in Comune di Genova (Genova), a favore della Ditta Cave Ghigliazza S.r.l. (Cod. Fisc. 02746830989), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia (Brescia), Via Cefalonia, 70, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sul deposito temporaneo dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cin-

que anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.

- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2213**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Salita Lampada", in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della ditta Cave Martinetto s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "SALITA LAMPADA", in Comune di Zuccarello (Savona), a favore della Ditta Cave Martinetto S.r.l. (Cod. Fisc. 00434350096), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Zuccarello (Savona) - loc. Salita Lampada, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.

- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2214**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Pennavaire", in Comune di Castelbianco (Savona), a favore della ditta cava Castelbianco s.r.l..

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) -Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "PENNAVAIRE", in Comune di Castelbianco (Savona), a favore della Ditta Cava Castelbianco S.r.l. (Cod. Fisc. 01145070080), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Castelbianco (Imperia) - Località Ciane, Via Pennavaire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) -Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.

- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2215**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di calcare denominata "Torri", in Comune di Toirano (Savona), a favore della ditta Cave Marchisio S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di calcare denominata "TORRI", in Comune di Toirano (Savona), a favore della Ditta Cave Marchisio S.p.A. (Cod. Fisc. 00112080098), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Toirano (Savona), Via Provinciale, 1R, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) su eventuali depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio di eventuali cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

- 5) - Di avisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
24.05.2013 **N. 2216**

Approvazione Piano Gestione Rifiuti di estrazione - art. 5 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - della cava di ardesia denominata "Valle", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della A.D.I. Ardesia Dondero Italia s.n.c. di Dondero Carlo e Andrea.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) - Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117, il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione della cava di ardesia denominata "VALLE", in Comune di Moconesi (Genova), a favore della Ditta A.D.I. Ardesia Dondero Italia S.n.c. di Dondero Carlo e Andrea (Cod. Fisc. 01555320991), con sede in Moconesi (Genova), Via Villa di Cornia, 123/6, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla-osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.
- 2) - Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
 - c) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;
 - d) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n° 117/2008.
- 3) - Di dare atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4., del D.Lgs. n° 117/2008.
- 4) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 5) - Di avisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al

T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
24.05.2013 **N. 2345**

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione San Giovanni Battista - Cantalupo 1907 Associazione di Promozione Sociale sede in Cantalupo di Varazze (SV) mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. è approvato l'Atto Integrativo di Fusione e di Trasformazione in Associazione redatto in data 20 marzo 2013, con atto pubblico del dottor Agostino Firpo, Notaio in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona, repertorio numero 58601 e raccolta numero 32699, con cui è stata costituita la San Giovanni Battista – Cantalupo 1907 Associazione di Promozione Sociale con sede legale in Cantalupo di Varazze (SV), allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;
2. è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'associazione San Giovanni Battista – Cantalupo 1907 Associazione di Promozione Sociale mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3
3. è iscritta l'associazione San Giovanni Battista – Cantalupo 1907 Associazione di Promozione Sociale nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione Liguria;
4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Rossella Gagnoli

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
E CICLO DELLE ACQUE
29.05.2013 **N. 2346**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 ai Bagni Nilo S.a.s. di Venturino Lorenza - Savona (SV), per l'immersione in mare di manufatti per ancoraggio piattaforma galleggiante.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, i Bagni Nilo S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Savona, Via Walter Tobagi, 7, all'immersione nel tratto di mare antistante il Comune di Savona, entro la distanza di circa 200 m dalla costa, di 1 corpo morto in cemento del peso di 20 Kg per l'ancoraggio di una piattaforma galleggiante, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di Savona;
 - il corpo morto sia rimosso alla fine della stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
E CICLO DELLE ACQUE****29.05.2013****N. 2347**

Autorizzazione al Comune di Santa Margherita Ligure ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per l'immersione di manufatti ai fini del segnalamento delle acque di balneazione e del "miglio blu".

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Santa Margherita Ligure, Piazza Mazzini, 46, all'immersione nel tratto di mare antistante il comune, di 67 manufatti in ferro e cemento con relative linee di ormeggio e gavitelli, al fine della segnalazione delle acque di balneazione, corsie di lancio e miglio

blu, così come descritto nell'istanza e mostrato nella cartografia allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
 - B. la posa dei corpi morti e dei manufatti in corrispondenza del posidonieto presente nel tratto di costa tra Punta Pedale e Punta della Cervara sia realizzato avendo cura di evitare l'uso di catene nella linea di ormeggio;
 - C. sia realizzata alla fine della stagione balneare una relazione, adeguatamente documentata, che descriva l'intervento e la sua efficacia in merito alla salvaguardia del SIC; tale relazione dovrà essere posta come base documentale alla comunicazione di ripristino dell'intervento da effettuare nel 2014;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Area Marina Protetta di Portofino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

11.04.2012

N. 2064

Pratica: D/4209. Derivazione: 2 pozzi in subalveo torrente Scrivia. Titolare: Hiram Spa. Rinnovo della Concessione di derivazione acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo in Comune di Casella già assentita alla ditta Multinvest Spa ora Hiram Spa con Decreto n. 74 in data 20.09.93. Domanda in data: 29.01.2010.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Hiram Spa il rinnovo della concessione per derivare dal Torrente Scrivia – subalveo sgorgante in località nel mappale n. 455 compreso nel foglio n. 5 del Comune di Casella, una portata non superiore mod. 0.35 (l/s 35) di acqua ad uso igienico – sanitario ed irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****24.04.2012****N. 2403**

Pratica: D/4017. Derivazione: Sorgente trib. R. Cabanino (bac. T. Cerusa). Subentro in quota parte nella Concessione di Derivazione Acqua assentita a Ente Morale Provincia di Genova e altri con Decreto Regione Liguria Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova n. 111 in data 03.12.1990 nel Comune di Genova per uso umano.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi il subentro del Sig. Piccardo Roberto nella concessione di cui al Decreto della Regione Liguria Servizio Provinciale del Genio Civile n. 111 in data 03.12.1990 in solido a Ente Morale Della Provincia Di Genova Dei Frati Minori Cappuccini, Piccardo Franco, Grazio Santina, Piccardo Giacomina, Bruzzone Antonio, Piccardo Giuseppina, Bozzo Matteo, Canepa Andrea, (eredi) Canepa Giuseppe, Canepa Angelo, Canepa Chiara (eredi) per derivare da una sorgente tributaria del Rio Cabanino (bacino del T. Cerusa) sita nel mappale n. 404 del Foglio 19 del NCT del comune di Genova moduli 0.0025 (0.25l/s) di acqua, per uso umano, alle stesse condizioni, e con la medesima scadenza del 31.12.2018 di cui al disciplinare n. 58/90 di repertorio in data 17.09.1990, che regola la concessione di cui trattasi, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****09.05.2013****N. 2041**

Pratica: TP/55. Titolare: Società Dell'acqua Potabile s.r.l.. Autorizzazione Terebrazione Pozzo in località Via Negrotto Cambiaso, in subalveo del T. Gromolo per Uso Umano in Comune di Sestri Levante. Domanda in data: 13.08.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, la Società Dell'acqua Potabile s.r.l. è autorizzata alla terebrazione di un pozzo in subalveo del T. Gromolo in località Via Negrotto Cambiaso, nei mappali n. 108 - 415 - 417 del foglio n. 24 del Comune di Sestri Levante per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso Umano, previo ottenimento della concessione di derivazione ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/33.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****09.05.2013****N. 2042**

Pratica: TP/56. Titolare: Ilva S.p.A. Autorizzazione Terebrazione Pozzi in località Campi, in subalveo del T. Polcevera per uso Industriale in Comune di Genova. Domanda in data: 21.08.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, l'ILVA S.p.A. (C.F. 11435690158) è autorizzata alla terebrazione di due pozzi in subalveo del T. Polcevera in località Campi, nel mappale n. 1122 compreso nel foglio n. 78 del N.C.T. del Comune di Genova per la ricerca di acqua da destinarsi ad uso industriale.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****09.05.2013****N. 2043**

Pratica: D/1453. Derivazione: Pozzo in subalveo T. Secca (bacino T. Polcevera). Titolare: Calcestruzzi S.p.A.. Subentro nella Concessione di Derivazione Acqua assentita a Cemenbit S.p.A. con D.P.G.R. n. 72/87 in data 10.8.1987 per uso Industriale nel Comune di Genova. Domanda di cessione titolarità pervenuta in data: 19.6.2007.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Che, salvi i diritti dei terzi, la Calcestruzzi S.p.A. (c.f. 01038320162) è riconosciuta titolare della concessione già assentita con D.P.G.R. n. 72/87 in data 10.8.1987 a Cemenbit S.p.A, per derivare da un pozzo in subalveo del T. Secca (bacino T. Polcevera) in località Campopiano del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,011 (1,1 l/s) di acqua per uso Industriale senza restituzione, alle stesse condizioni, e con la medesima scadenza del 30.7.2014 di cui al disciplinare n. 16/87 di repertorio in data 29.7.1987, che regola la concessione di cui trattasi, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****10.05.2013****N. 2044**

Pratica: D/2589. Derivazione: Sorg.te Tognan trib. Fossato Grosso (Bac. T. Aveto). Titolare: Paradiso S.S.. Rinnovo della Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Santo Stefano D'Aveto già assentita alla Paradiso S.S. con Provvedimento Dirigenziale n. 245 in data 16.02.1998. Domanda in data: 13.04.2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Paradiso S.S. il rinnovo della concessione per derivare dalla sorgente denominata "Tognan" sgorgante in località Pianella nel mappale n. 256 compreso nel foglio n. 19 del Comune di Santo Stefano D'Aveto, una portata non superiore a moduli 0,015 (l/s 1,5) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA****10.05.2013****N. 2103**

Pratica: D/2987. Derivazione: Sorgente senza nome trib. T. Pentemina (bac. T. Scrivia. Titolare: Savio Ornella e Savio Marina. Rinnovo della Concessione con Subingresso e Variante D'Uso di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Montoggio già assentita con D.P.G.R. n. 1107 in data 01.06.2001. Domanda in data: 14.05.2001 ed integrativa in data 11.11.2003.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso ai concessionari Savio Ornella e Savio Marina il Rinnovo della concessione per derivare dalla sgorgante senza nome trib. T. Pentemina (bac. T. Scrivia) in località Dego nel mappale n. 124 compreso nel foglio n. 35 del Comune di Montoggio, una portata non superiore a moduli 0,0006 (l/s 0,06) di acqua per uso Irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE

AVVISO DI DOMANDA

La Società dell'acqua Potabile S.r.L. (già Cogesap Scrl) ha presentato, con nota pervenuta in data 02.05.2001, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dalle Sorg.ti "Terisso", "Case Zatta" e "Roncaglio (bacino T. Entella), per moduli 0,00395 (l/s 0,395) ad uso Umano, in Comune di Mezzanego e Ne (pratica D/6013).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
UFFICIO ACQUA E DERIVAZIONI IDRICHE

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Queirolo Carlo ha presentato, con nota pervenuta in data 20.9.2011, istanza di concessione di derivazione acqua dal T. Isolona, trib. T. Lavagna (bacino T. Lavagna) in località Orero Basso, per moduli 1,17 (l/s 117) ad uso Idroelettrico, in Comune di Orero (pratica D/6534).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
28.05.2013 **N. H2/534**

Bacino del torrente Prino (rio dei Boschi). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Cerato Giuseppe (C.F. CRT GPP 39B07 D319V) e Jauslin Cornelia. Pratica n. 54.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Cerato Giuseppe e Jauslin Cornelia di derivare moduli 0,0006 (l/s 0,06) di acqua dal bacino del torrente Prino (rio dei Boschi) nel territorio del Comune di Dolcedo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 01.02.2007 al 31.01.2047;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 29186 di repertorio del 21.05.2013, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

28.05.2013

H2/535

Bacino del torrente Prino. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lupi Giacomo (C.F. LPU GCM 30A30 D319Y) ed altri. Pratica n. 33.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Lupi Giacomo ed altri di derivare moduli 0,00095 (l/s 0,095) di acqua dal bacino del torrente Prino nel territorio del Comune di Prelà per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 01.02.2007 al 31.01.2047;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 29190 di repertorio del 23.05.2013, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enrico Lauretti

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

23.04.2013

N. 356

Nulla Osta n. 12406. Corso d'acqua: fosso Andreino. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento con linea elettrica del Fosso Andreino non demaniale ma appartenente al reticolo del Piano di Bacino, da rilasciarsi nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta da questo Settore (pratica 273/L.E.), in Comune della Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio alla ditta: Enel Distribuzione S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione e mantenimento di un attraversamento con linea elettrica del Fosso Andreino non demaniale ma appartenente al reticolo del Piano di Bacino, da rilasciarsi nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta da questo Settore, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA****31.05.2013****N. 438**

Nulla Osta Idraulico n. 12418. Corso d'acqua: Canale Lunara. Ditta: S.T. Segagione e Trasporti s.a.s.. Autorizzazione ai fini idraulici per la realizzazione di opere di ripristino di muro d'argine sul Canale Lunara, nel Comune di Ortonovo (SP) (Rif. Cat.: N.C.T. Fg. 11 – Mapp. 339 - Sub 2).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) di autorizzare la Ditta S.T. Segagione e Trasporti s.a.s. alla realizzazione di opere di ripristino di muro d'argine sul Canale Lunara, nel Comune di Ortonovo (SP) (Rif. Cat.: N.C.T. Fg. 11 – Mapp. 339 - Sub 2) in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. G. Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA****31.05.2013****N. 442**

Nulla Osta Idraulico n. 12409. Corso d'acqua: Torrente Borsa. Autorizzazione ai fini idraulici relativa a lavori di manutenzione straordinaria di un attraversamento del Torrente Borsa in Comune di Maissana del metanodotto derivazione per Sestri Levante DN 250. Ditta: Snam Rete Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di rilasciare alla Soc. Snam Rete Gas SpA, di seguito denominata semplicemente "Ditta", l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria di un attraversamento del Torrente Borsa in Comune di Maissana del metanodotto derivazione per Sestri Levante DN 250, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Ufficio ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e subordinatamente alle seguenti prescrizioni, l'inosservanza anche di una sola delle quali ne comporta l'annullamento:

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA****04.06.2013****N. 450**

Pratica n. 6311. Concessione demaniale temporanea relativa all'estrazione di sedimenti da corsi d'acqua demaniali nell'ambito dei lavori in somma urgenza regolamentati dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 05.11.2011 "Primi interventi di protezione civile diretti già a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della Provincia della Spezia" (Determinazione Dirigenziale n. 584 del 27.07.2012, Determinazione Dirigenziale n. 726 del 28.09.2012, Determinazione Dirigenziale n. 934 del 30.11.2012). Proroga Ghironi Srl in persona del curatore fallimentare, Dott. Andrea Marras.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare a Ghironi S.r.l. in persona del legale rapp.te, il curatore fallimentare, Dott. Andrea Marras l'autorizzazione, ai soli fini idraulici e demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla proroga di giorni 10 della concessione demaniale temporanea ad eseguire l'asportazione di materiale di sovralluvionamento nei Comuni di Bolano, Follo e Vezzano Ligure in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Amministrazione e alla relazione tecnica prodotta con nota prot. 31569 del 04.06.2013;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA****04.06.2013****N. 451**

Pratica n. 6379. Concessione demaniale temporanea relativa all'estrazione di materiale di sovralluvionamento nel tratto del Fiume Vara in loc. Padivarma, Comune di Beverino (Sp) nell'ambito dei lavori in somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 - (Verbale di somma urgenza prot. 62666 del 14.11.2012 - Determinazione Dirigenziale n. 105 del 06.02.2013). Proroga LIVELLI S.n.c. di Moretti Fabrizio & Co. in persona del legale rappresentante, Sig. Fabrizio Moretti e con sede legale in Loc. Livelli di Padivarma, Beverino (Sp).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare a Livelli S.n.c. di Moretti Fabrizio & Co. in persona del legale rapp.te, il Sig. Fabrizio Moretti l'autorizzazione, ai soli fini idraulici e demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla proroga sino al 30.06.2013 della concessione demaniale temporanea ad eseguire l'asportazione di materiale di sovralluvionamento nel Comune di Beverino in conformità agli elaborati progettuali già agli atti di questa Amministrazione;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

AVVISO

Pratica n. 1394/DER. La ditta Azienda Agricola Limon D'Oro ha presentato domanda in data 10.05.2013 per derivare moduli 0,0030 (l./sec. 0,30) di acqua, ad uso irriguo, dal pozzo ubicato al Fg. 24 mappale 525 del Comune di Levanto, località Sant'Anna.

La Spezia, 30.05.2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

